

CCLXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	17905	Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	17937
Commemorazione dell'ex deputato Marziale Ducos:		Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	17906
GHISLANDI	17906	Votazione segreta	17927
PRESIDENTE	17906		
Disegno di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	17905		
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):			
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tripartita. (1432)	17908		
PRESIDENTE	17908, 17923, 17924, 17926		
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	17908		
17922, 17929, 17931, 17932, 17934, 17936			
LATANZA	17923, 17926		
ASSENNATO	17923, 17924		
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i> 17923, 17930, 17931, 17934,	17935		
DUGONI	17923		
SELVAGGI	17924		
ROBERTI	17925		
ANGIOY, <i>Relatore di minoranza</i> 17926, 17929	17926, 17929		
17930, 17931, 17932, 17934, 17935, 17936			
AMENDOLA PIETRO	17926		
GUI	17928		
COLITTO	17931, 17932, 17933, 17934, 17935, 17936		
CURTI	17935, 17936		
BERLOFFA	17935, 17936		
Proposte di legge:			
(<i>Annunzio</i>)	17906		
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	17905		
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):			
PRESIDENTE	17906		
DE FRANCESCO	17906		
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	17907		

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Marzotto, Spadola e Viviani Arturo.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di un disegno e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla III Commissione (Giustizia):

« MATARAZZO e CAROLEO: « Modifica all'articolo 316 del Codice civile » (1572);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

COLITTO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, relativa alle cooperative edilizie a contributo statale » (1573);

alla IX Commissione (Agricoltura):

CHIARAMELLO ed altri: « Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine » (1511) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Interno):

« Adeguamento degli assegni di congrua al clero » (1569) (*Con parere della IV Commissione*);

alle Commissioni riunite VII (Lavori pubblici) e IX (Agricoltura):

CAROLEO: « Provvedimenti a favore della Calabria » (1487) (*Con parere della IV Commissione*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dal deputato D'Este Ida la proposta di legge:

« Modifica delle tabelle del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, concernente i titoli di ammissione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento delle lingue e letterature straniere nelle scuole e istituti dell'ordine medio secondario » (1589).

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione dell'ex deputato Marziale Ducos.

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giorni fa si è spento in Brescia l'onorevole Marziale Ducos, che fu membro

del Parlamento italiano per due legislature, nonché rappresentante della sua provincia alla Consulta Nazionale.

L'onorevole Ducos non faceva parte del mio partito. Era un vecchio liberale, ma uno di quegli uomini di antica tempra che hanno sempre saputo mantener fede ai loro ideali e ai loro sentimenti, e che sono sempre stati coerenti nella lotta, con signorile nobiltà di animo e di azione, anche nei rapporti con i loro avversari.

A quest'uomo che fu direttore di un giornale locale e che preferì far finire quel vecchio giornale piuttosto che cedere di fronte all'affermarsi di forze antiliberali: a quest'uomo che durante il famoso o famigerato ventennio ebbe a mantenere con correttezza e dignità la sua avversione ai tentativi di sovvertimento, che purtroppo travolsero l'Italia in quel tempo dal punto di vista della libertà e della democrazia, mando da questo Parlamento, certo di interpretare i sentimenti unanimi del popolo bresciano, un saluto reverente e deferente.

PRESIDENTE. Mi associo, onorevoli colleghi, alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Ghislandi in ricordo dell'ex deputato Marziale Ducos, che per due legislature e nella Consulta Nazionale rappresentò la sua terra; tanto più significative, quelle parole, perché pronunciate da un uomo che non è della sua parte; e ciò vuole anche essere riconoscimento dei meriti dello scomparso, che molti ricordano: larga apertura intellettuale, morale, politica, dedizione alla causa dei più alti valori morali e civili del nostro paese.

La Presidenza della Camera si è resa interprete di questi sentimenti irviando alla famiglia le proprie condoglianze. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco:

« Norme generali sull'azione amministrativa ». (1459).

L'onorevole De Francesco ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DE FRANCESCO. È forse la prima volta che, durante questa legislatura, viene presentata, ad iniziativa parlamentare, una proposta di legge, la quale non riguarda determinati, specifici interessi; non è stata sollecitata da gruppi; non riguarda neppure una materia limitata, ma ha per oggetto una legge gene-

rale sull'azione della pubblica amministrazione, dal momento in cui la volontà della pubblica amministrazione si forma negli organi individuali e collegiali, al momento in cui questa volontà trova la sua manifestazione concreta, al momento in cui l'azione viene riesaminata nella sua legittimità e nella sua opportunità e convenienza in relazione all'interesse pubblico.

Le finalità del progetto di legge sono diverse.

Fondamentale è la finalità di dare una base positiva agli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, profittando del loro sforzo di interpretazione di norme frammentarie, sparse in numerosissimi testi legislativi e regolamentari. Questo magnifico sforzo interpretativo, durato molti decenni, da parte della dottrina e della giurisprudenza, ha consentito la formulazione di principi giuridici generali. Ora, la proposta di legge intende precisamente assumere a legge positiva questi principi generali. E così noi avremo un testo organico, sistematico al posto di numerosissime disposizioni, sparse in centinaia di testi legislativi e regolamentari, e a questo testo organico e sistematico potranno ricorrere non solo gli studiosi, ma più ancora gli avvocati, i magistrati, i cittadini in genere senza incertezze, senza difficoltà notevoli, come avviene al presente.

Ma la proposta di legge persegue anche un'altra finalità.

Voi sapete che le norme amministrative sono caratterizzate dalla loro molteplicità, dalla loro eterogeneità, dalla loro instabilità. Di qui le difficoltà per una esatta e facile conoscenza di esse. A ciò hanno cercato di rimediare sia i privati con delle raccolte delle leggi più importanti e più comuni, sia il legislatore, attraverso i testi unici. Si tratta oggi di sperimentare una via in gran parte nuova: la formulazione, cioè, unitaria di leggi generali contenenti principi giuridici in taluni campi della legislazione amministrativa.

Questa via è stata già affrontata attraverso le commissioni che si sono succedute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la prima delle quali fu presieduta da un insigne maestro scomparso, Ugo Forti, e l'ultima dall'attuale sottosegretario, onorevole Lucifredi. Non credo di fare l'elogio di questo giovane collega, quando dico che è indubbiamente, tra noi, uno dei parlamentari più preparati. Queste commissioni hanno predisposto diversi schemi di leggi, come quelli sulla giustizia amministrativa, sul procedimento amministrativo, ecc.

Fra questi schemi a me è sembrato che il più interessante ed anche il meglio redatto fosse precisamente quello sull'azione amministrativa.

Ed è precisamente questo schema che ho fatto mio, apportandovi alcune modificazioni di carattere formale e poche altre di carattere sostanziale, in rispondenza a quelli che sono stati i miei insegnamenti per lunghi anni, perchè non potevo certo venir meno ai miei convincimenti di studioso e di docente, anche se in contrasto con parte della dottrina e della giurisprudenza.

La proposta di legge si compone di 64 articoli divisi in quattro titoli: il primo ha riferimento agli organi, sia individuali che collettivi e alla loro competenza; il secondo al procedimento amministrativo e quindi all'istruttoria, cui s'intende far partecipare gli interessati diretti; il terzo riguarda l'atto amministrativo e quindi i suoi elementi e i suoi vizi; l'ultimo concerne il riesame dell'atto amministrativo, e, trattando del riesame dell'atto amministrativo, si viene a considerare i controlli interni e i controlli su ricorso e quindi l'opposizione, il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Credo che, se questa mia proposta di legge, il cui merito maggiore risale, come ho detto, alla commissione che ha ultimamente elaborato lo schema presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà approvata, il Parlamento italiano avrà compiuto opera proficua.

Chiederei al Presidente ed ai colleghi della Camera che, per l'esame della proposta, venisse nominata una commissione speciale, a norma del regolamento, trattandosi soprattutto di una proposta di legge di carattere eminentemente tecnico; e mi auguro che questa apposita Commissione vorrà al più presto possibile portare a compimento il suo esame.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è ben lieto che per iniziativa dell'onorevole De Francesco venga all'esame della Camera questa proposta di legge, e, se ha un rammarico, ha soltanto quello di essere stato battuto sul tempo dalla sollecitudine dell'onorevole De Francesco, perchè il testo stesso stava per essere presentato al Parlamento per iniziativa governativa.

Chi parla ha un particolare motivo di soddisfazione nel vedere giungere all'attenzione della Camera dei deputati questa pro-

posta di legge, perché, come l'onorevole De Francesco ha avuto l'amabilità di ricordare nella sua relazione alla proposta e nel suo intervento di poco fa, ha dedicato personalmente molto tempo e molta passione all'elaborazione di questo testo legislativo, che fu pubblicato nel 1953 nei volumi sullo *Stato dei lavori per la riforma della pubblica amministrazione*, da cui l'onorevole De Francesco lo ha tratto.

Il Governo auspica che la proposta di legge sia approvata ed aderisce alla richiesta fatta dall'onorevole De Francesco perché una Commissione speciale all'uopo sia costituita, così come postula il particolare tecnicismo della materia.

Sono personalmente convinto che, se questa proposta di legge diventerà legge dello Stato, non soltanto sul terreno legislativo ci metteremo in questo settore in una posizione di avanguardia fra i popoli civili, ma anche sul terreno pratico renderemo il servizio migliore sia al buon funzionamento dell'amministrazione, sia alla stessa semplificazione dei lavori legislativi del Parlamento, perché l'esistenza di norme di carattere generale, come queste, renderà superfluo inserire nella legislazione tante e tante volte delle norme perfettamente inutili in leggi singole, ove può essere più che sufficiente il richiamo alla legge di carattere generale.

Per questi motivi ringrazio l'onorevole De Francesco, e dichiaro che il Governo non ha nulla in contrario alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge De Francesco.

(È approvata).

Sulla richiesta di deferimento della proposta di legge ad una Commissione speciale sarà opportuno che l'Assemblea decida dopo che della richiesta medesima avrà avuto notizia il Presidente della Camera.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

Come la Camera ricorda, è stata chiusa la discussione generale e sono stati svolti gli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta in questa aula a proposito del disegno di legge in esame è stata alta e nobilmente condotta, ed io devo ringraziare tutti gli interlocutori e in particolar modo, oltre al Presidente della IV Commissione finanze e tesoro, i relatori, soprattutto l'infaticabile relatore di maggioranza, onorevole Valsecchi. Devo anche ringraziare la Commissione giustiziana per il lavoro preliminare che ha compiuto onde formulare il parere da offrire alla Commissione finanze e tesoro, e, in modo speciale, il relatore onorevole Petrilli.

Ormai, sia la relazione governativa che ha accompagnato la presentazione di questo disegno di legge al Parlamento, sia le relazioni stampate dei senatori Bertone e Trabucchi al Senato e dell'onorevole Valsecchi alla Camera hanno ampiamente esaminato anche nei dettagli questo provvedimento. Le relazioni verbali che sono seguite sono state così compiute che mi esimono dall'esigenza di rifare qui la storia del provvedimento e, soprattutto, di soffermarmi sui singoli particolari del provvedimento stesso.

Questo, se mi esime da un lato da un minuto e lungo discorso, non mi esonera però dal dar conto delle ragioni fondamentali del provvedimento e della unilateralità di alcune critiche che ho ascoltato in quest'aula.

Questo disegno di legge doveva e deve essere giudicato soprattutto sotto il suo aspetto tecnico tributario; ma la discussione, per motivi che non sfuggono ad alcuno, è andata molto al di là di questi confini. Ciò non significa che il provvedimento non abbia anche una rilevanza politica non trascurabile, e che dovrebbe essere compresa da tutti i settori della Camera, poiché, inserendosi nel quadro di un riordinamento graduale del sistema dei tributi, il disegno di legge diventa strumento fondamentale di una politica democratica non formale.

Perequazione tributaria, sufficienza dei tributi ad assicurare alcune spese generali fondamentali per il paese, ed esigenza di un metro monetario non insidiato da disavanzi di bilancio sono tre obiettivi indivisibili per una democrazia moderna che voglia durare, in un clima di feconda e pacifica convivenza sociale.

Mirando a migliorare il troppo tenue rapporto fra imposizione diretta e imposizione indiretta, il disegno di legge intende aprire così la strada ad una ripartizione dei necessari

tributi più consona alle esigenze sociali, alle esigenze perequative, secondo i voti che sono stati varie volte espressi dalle Camere italiane in questo dopoguerra.

Ciò significa, d'altronde, consentire (ed è l'unica strada possibile) l'insostituibile punto di partenza per un desiderato sistema tributario più elastico, meno pletorico di voci di imposizione, più perequato al reddito effettivo dei contribuenti ed anche più moderato nelle aliquote: premessa che bisogna pur costituire, e costituire saldamente, se non si vogliono negare i principi della nostra Costituzione. Lo hanno riconosciuto quasi tutti gli oratori che hanno preso parte al dibattito.

Sotto il riflesso più squisitamente tecnico tributario, gli scopi che si propone il disegno di legge (ed anche in questo vi fu il consenso di quasi tutti gli oratori) sono quelli di fornire non soltanto maggiori garanzie al contribuente leale, ma di offrire una più esatta definizione della pretesa tributaria e di consentire una più efficiente azione accertatrice. E questo significa volerci avviare a soddisfare vieppiù quella esigenza fondamentale di certezza e di chiarezza che deve sorreggere ogni rapporto giuridico, anche nel campo tributario.

In questo chiaro obiettivo non vi è, né vi può essere, antinomia tra la legge di perequazione del 1951 e il disegno di legge attuale. C'è invece, a mio avviso, come ad avviso del relatore per la maggioranza, una netta complementarità: l'uno disegno di legge presuppone l'altro. Nel primo si sanciva l'obbligo della dichiarazione analitica annuale del contribuente e si faceva cioè appello alla iniziativa dello stesso cittadino; nel secondo disegno di legge si affronta — e non si poteva non affrontare — il problema sorgente dal razionale accertamento dei redditi sottratti in tutto o in parte alla tassazione. Non è un mistero per nessuno, e basti guardare le cifre complessive per rendersene conto, che, attraverso le maglie di una legislazione spesso lacunosa e disarticolata, molti contribuenti potenziali si sottraggono totalmente o in parte ancora oggi all'imposta dovuta.

Possiamo non guardare con comprensibile preoccupazione questo fenomeno? Esso altera in senso negativo, anziché positivo, quel miglior rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta cui prima accennavo, toglie allo Stato i mezzi necessari per il soddisfacimento di istanze sociali che sono sempre più pressanti, e crea infine inammissibili posizioni di privilegio e zone di immu-

nità tributaria tra gli stessi operatori economici. Possiamo, onorevoli colleghi, permetterci il lusso, come dicono taluni, di aspettare pazientemente che si verifichi quello che in nessun paese del mondo si è mai verificato fino ad oggi? Noi diciamo chiaramente e senza sottintesi di no. Ci è parso dunque essenziale che le lacune della legislazione, lacune di cui l'esperienza di questi ultimi anni ha messo in evidenza l'ampiezza, fossero colmate senza indugio e con estrema decisione.

Si dovette partire da una visione realistica delle deficienze strutturali e tecniche della legislazione vigente e da un esame degli accorgimenti più comunemente adottati da coloro che intendono sottrarsi alla tassazione. Lavoro lungo e difficile che ha richiesto un tempo non breve, come hanno ricordato vari oratori, ma è un lavoro che dovrà continuare: lo dico agli integralisti, a coloro che vorrebbero rivedere sul tavolo della discussione contemporaneamente tutta la legislazione tributaria italiana e che ci dicono: « o tutto o niente », e preferiscono il niente al poco.

Si intendeva qui, in particolare, completare il sistema di valutazione analitica dei redditi effettivi che è stato introdotto con la legge Vanoni dell'11 gennaio 1951 e, nello stesso tempo, integrare le norme della legge 8 giugno 1936, n. 1231, in materia di tassazione in base a bilancio.

Nonostante le critiche che sono state mosse al provvedimento, e di cui mi occuperò più oltre, continuo a ritenere che, per raggiungere il fine fondamentale di un migliore accertamento, la legge in esame, conformemente al costume di un paese democratico, muove per linee equilibrate su vie che gli esperti in materia potranno definire « vie obbligate ».

La legge si preoccupa anzitutto di porre il contribuente e il fisco, a pari lealtà, su un piano di rapporti chiari e mutuamente onesti. Istituito un sistema analitico di accertamento con la legge del 1951, era infatti logica conseguenza che si imponessero al contribuente certi adempimenti contabili ai fini del necessario riscontro delle dichiarazioni, che si estendessero le potestà di indagine e di controllo dell'amministrazione, che all'adempimento conseguissero determinati risultati di accertamento.

Che, poi, si introduca un sistema più grave di sanzioni, ciò è connaturale alla maggiore severità necessaria e alle maggiori garanzie che la legge offre al contribuente. Ma devo far rilevare che tutti gli altri mezzi che la legge propone sono preventivi piuttosto che repres-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

sivi, e in tale prevalenza di mezzi destinati alla prevenzione è — mi pare — lo spirito informatore essenziale del provvedimento.

Quale deve essere la meta principale che ogni sana e bene ordinata amministrazione fiscale, nel suo diuturno sforzo diretto a realizzare il massimo possibile di giustizia distributiva fra i cittadini, deve perseguire? Evidentemente la meta è di accertare i redditi effettivi. Con il provvedimento in esame la fase di accertamento dei redditi, che rappresenta come è noto il momento più caratteristico e determinante di ogni sistema fiscale, viene a subire una decisa spinta in avanti. Ma anche la ricerca dei contribuenti che sfuggono totalmente all'imposta è resa possibile dalla rilevazione fiscale straordinaria e dalla raccolta sistematica di documentazione.

Non si poteva giungere a questo risultato che con una serie di disposizioni destinate a mettere in grado l'amministrazione di ottenere gli elementi e le notizie necessari al controllo delle dichiarazioni e alla preparazione dell'accertamento d'ufficio, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa, nonché attraverso l'accennata più rigorosa definizione del concetto di reddito tassabile.

Si sono, in sostanza, regolate caso per caso le principali lacune e le principali incertezze intorno ad alcuni elementi dell'accertamento che la prassi amministrativa e giurisprudenziale non aveva potuto finora precisare.

Vorrei che la Camera fosse pienamente convinta, e in un certo senso rassicurata, che le disposizioni alle quali mi riferisco non sono casuali, ma intendono proprio chiudere un ciclo, quello dei criteri generici, dei coefficienti di massima, dei cosiddetti parametri, come si dice con termine più moderno, e rafforzare invece il clima dell'analisi del reddito effettivamente prodotto: clima aperto con la legge del 1951, clima che è quello dei paesi tributariamente in evoluzione.

Sono lieto che i relatori, sia del Senato che della Camera, concordino con il Governo che questo indirizzo nuovo offre al contribuente maggiori affidamenti che non l'antico, poiché all'approssimazione del parametro (metodo necessariamente empirico) sostituisce il fatto certo del reddito effettivo. Tale è, forse, al di sopra dei rilievi minuti, il significato tecnico più rilevante di questo disegno di legge.

Le critiche a questo disegno di legge furono, specialmente attraverso la stampa, vivaci e numerose, anche se pochissime si possono ritenere (mi si consenta questo giudizio) obiettive e *ex informato*. Gran parte dei rilievi formalmente tecnici, ma sostanzial-

mente politici, sono rivolti non ai fini, ma al grado di severità della legge. Ma essi ripetono, sia pure con una virulenza formale nuova, le doglianze ritornanti contro ogni disposizione fiscale e non soltanto contro questa disposizione fiscale, doglianze che nella storia italiana troviamo comuni per ogni nuova norma tributaria.

Mi si consenta di osservare che pochissimi, nella critica, hanno voluto o saputo tener presente il problema tributario dal punto di vista della esigenza collettiva. Molti si sono posti, invece, su piattaforme sezionali. È singolare che oggi i parlamentari di tutti i paesi — e non solo del nostro — si sentano spesso molto generosi per le spese pubbliche e sempre molto perplessi di fronte alle entrate necessarie a sopperire a siffatte spese.

Non vorrei fare l'offesa di indurre con ciò che si sentano soltanto cittadini beneficiari nel primo caso e soltanto cittadini contribuenti nell'altro caso; ma è certo che, ad un obiettivo esame, appare singolare la differente propensione per l'uno o l'altro tipo di provvedimenti, la differente urgenza con cui l'uno o l'altro talvolta sono discussi: estrema severità contro l'amministrazione finanziaria e contemporanea generosa indulgenza per le reticenze del contribuente.

Si è sostenuto, anche qui, che vi è strapotere da parte del fisco e che le libertà civili sono offese da questo disegno di legge perché esso consente all'amministrazione finanziaria mezzi e poteri immensi, che la porrebbero su un piano di assoluta superiorità nei confronti dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria.

Ma anche questa leggenda dello strapotere del fisco, leggenda che si è andata maliziosamente creando in Italia e altrove da parte soprattutto di coloro che agli obblighi tributari sfuggono e vogliono continuare a sfuggire, anche questa leggenda — dicevo — può essere facilmente demolita attraverso un esame più obiettivo e meno superficiale e soprattutto meno legato a singolari situazioni soggettive di gruppi o di categorie o di ceti.

Onorevoli colleghi, siamo nel campo della imposizione diretta. Qui le cifre del gettito, nonostante le aliquote che vengono sempre definite altissime dai contribuenti di tutti i paesi, non sembrano davvero convalidare l'uso di questo strapotere da parte dell'amministrazione finanziaria. Devo ricordare che le imposte dirette in Italia hanno raggiunto solo nell'attuale esercizio il gettito, in linea assoluta, del 1938, e che sono state al disotto

di tale livello durante tutto il dopoguerra. E bisogna notare che siamo solo oggi a questo gettito reale pressoché pari a quello ante-bellico in termini assoluti, ma che frattanto il reddito del paese è aumentato di oltre un terzo rispetto al 1938.

La proporzione tra imposte dirette erariali (parlo di imposte dirette nella suddivisione amministrativa corrente, naturalmente) e il reddito è dunque oggi inferiore a quello del 1938, data non sospetta per molti degli oratori della destra.

Rispetto al reddito privato del paese, le imposte dirette erariali rappresentano all'incirca il 3 per cento; è, senza dubbio, una delle più basse percentuali dei paesi moderni dell'Europa occidentale.

Se ciò è in parte comprensibile per la diffusione dei bassi redditi medi individuali, per il gioco delle franchigie a favore delle categorie meno dotate, è pur vero che l'imposizione diretta rimase, fino allo scorso esercizio, inferiore a quella dell'anteguerra. Altro che strapotere, altro che vessazioni, altro che diabolici istituti della delazione, onorevoli colleghi!

Si è sostenuto che la finanza aveva una troppo larga base di discrezionalità, se non di arbitrio, nella determinazione del reddito imponibile, ricorrendo troppo spesso ad accertamenti presuntivi, induttivi o sintetici, contribuendo a ingenerare il convincimento che l'azione fiscale fosse svincolata da ogni rispetto delle norme giuridiche e dei principi economici. Ma, allora, come i critici avrebbero risolto queste difficoltà? Lasciando le cose come sono? Sotto tale aspetto, dotare di nuovi poteri l'amministrazione finanziaria non significa certo darle uno strapotere se (come nel disegno di legge si fa) vengono ben delineati i confini legislativi dei reciproci diritti e poteri; mentre invece tutto può veramente diventare arbitrario e illegittimo ove l'amministrazione finanziaria sia costretta ad agire mancando di siffatte precise norme giuridiche.

Si è detto che i rapporti tra fisco e contribuente diverranno, con la nuova legge, rapporti di minore fiducia reciproca, anzi di sfiducia. Ora qui bisogna chiarire: cosa si intende per fiducia? Intendiamo un'amministrazione finanziaria che brancoli nel buio, e non chieda notizie o dati di sorta e che debba credere ciecamente, supinamente, a qualsiasi affermazione del contribuente? Di fronte ad un contribuente malizioso, non si può volere un fisco babbeo. La fiducia può nascere soltanto dalla lealtà reciproca, ma deve essere una

lealtà senza sottintesi, senza restrizioni mentali e nel quadro di un sistema di reciproci poteri, diritti e limiti. Ogni norma che miri a precisare questi limiti, questi poteri, questi diritti, tende proprio a raggiungere la perfezione nei rapporti tra il fisco e il contribuente, poiché non sarà più lecito addurre pretese ignoranze, buona fede o confusione di concetti, e l'amministrazione saprà come e dove agire, colpendo inesorabilmente le evasioni palesi e occulte, assai spesso annidate nelle stesse pieghe della vigente legislazione.

Ciò significa forse ripudiare la legge Vanoni o non significa piuttosto avvalorarne i concetti ispiratori? O non significa trarne le conseguenze necessarie, e fare un passo avanti, in relazione alla ricca esperienza di un quadriennio?

La nuova legge certamente richiede un maggiore sforzo di consapevolezza nell'assolvimento dei doveri tributari da parte dei cittadini; essa richiede, senza dubbio, anche un più approfondito impegno da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria. Ma nessuno potrà disconoscere — e questo mi pare essenziale — che la nuova legge intende informare a uno spirito di assoluta serietà i rapporti tra amministrazione e cittadini.

Queste norme giuridiche — onorevole Roberti, onorevole Degli Occhi, onorevole De Francesco — non privano affatto il cittadino onesto delle sue garanzie, ma le accrescono. Le accrescono, quando, ad esempio, impegnano l'amministrazione finanziaria ad una motivazione analitica di accertamento — analitica, onorevole De Francesco — o quando consentono di utilizzare il giuramento, istituto che aggrava, in definitiva, l'onere dell'amministrazione finanziaria, giacché i fatti su cui viene prestato (onorevole Lenza, ella non ne ha tenuto conto nel suo intervento) si considerano rispondenti a verità. Tutti o quasi tutti i critici delle leggi tributarie ammoniscono che esse finiranno per colpire i piccoli e non i grossi contribuenti. Vi è, lo dico senza offesa per nessuno, della demagogia palese in siffatte affermazioni. Si afferma: i poveri pagheranno. Ma i poveri pagano già, onorevole Selvaggi e pagano troppo, pagano ogni giorno attraverso le ben note imposte indirette, e ogni lira in più che la legge tributaria consentirà di trarre con equità nel campo delle imposte dirette, potrà essere una lira di meno a carico dei poveri, cioè di coloro che non hanno manifestamente capacità contributiva...

SELVAGGI. È un impegno, signor ministro?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Molto cammino si è fatto dal 1951 al 1955, ma quanto danno quelli che possono ritenersi i medi contribuenti? E, mi si consenta di far cifre per dirlo, quanto danno abitualmente all'erario? Le dichiarazioni spontanee dei redditi, al lordo di detrazioni furono pari, nel 1954, per la categoria *B* «privati» (noi chiamiamo «privati», in gergo, gli enti non tassati in base a bilancio), ad una media di 977.434 lire di dichiarazioni lorde; per la categoria *C-1* una media di 513.878 lire. Di fatto, come è noto, l'importo medio imponibile (al netto cioè di tutte le qui qualificate troppo avare franchigie e detrazioni), scende di molto.

Nel 1953-1954 questo imponibile fu di meno di mezzo milione di lire annue circa (in media) per i «privati» della categoria *B*, ciò che vuol dire per le medie e piccole imprese; e non raggiunse la metà di siffatta cifra (in media) per la categoria *C-1*. Ora, onorevoli colleghi, vi sono, sì, dei medi e piccoli contribuenti, ma noi non vorremmo che tutti diventassero piccolissimi, fino al punto da non poterli vedere non con la lente del fisco, ma neppure col microscopio elettronico.

Nessuno vuol mettere in stato permanente di accusa i cittadini, come ci rimprovera con evidente amplificazione il relatore di minoranza; ma il cittadino deve essere consapevole che il pagamento del tributo, e del giusto tributo, costituisce un dovere imprescindibile; e che non vi sono due verità: una per il fisco e una per il cittadino a proposito dello stesso reddito; e che, nel momento in cui si è chiamati ad assolvere il dovere tributario, vi è un impegno cosciente e profondo, e che infine la collettività punisce severamente tutti coloro che cercano di eludere o di evitare anche parzialmente il preciso adempimento di questo dovere. Se l'applicazione di tali concetti, onorevole Roberti, dà origine a leggi che ella chiama «eversive», nessuno potrà mai lamentare che a norme siffatte si pervenga e presto, in uno Stato moderno che non può evidentemente tornare all'imposta sul macinato per pagare i servizi generali del paese. Non nascondiamoci dietro le parole grosse, cerchiamo di vedere obiettivamente i fatti nella loro reale dimensione. I fatti ci dicono che un migliore accertamento dei tributi diretti, in un paese dove i quattro quinti (o i tre quarti, se si vuole una classificazione meno tradizionale) del gettito tributario sono attinti attraverso imposizioni indirette, costituisce una esigenza fondamentale e, a mio

avviso, non derogabile. Nulla, quindi, dobbiamo lasciare di intentato per raggiungere uno strumento legislativo non perfetto, seppure perfettibile, che ci consenta il rispetto ai principi dell'articolo 53 della Costituzione. Un sistema fiscale fondato sulle imposte dirette o non si vuole, e allora tutti gli accorgimenti sono utili per scarnificarlo e distorcerlo; o si vuole, e allora bisogna che sia completo in tutti i suoi strumenti. Non è lecito contemporaneamente perseguire due scopi contraddittori.

È stato anche fatto qui un quadro piuttosto nero dell'economia italiana, che sarebbe compressa e defatigata dal fisco. Ora, io non nego che essa sia sottoposta ad un carico fiscale ragguardevole nel suo complesso e che il livello e la qualità delle spese pubbliche vadano sempre seguiti con estrema e vigile attenzione, come ci diceva in un suo acuto discorso l'onorevole Pella.

Ma devo ricordare anzitutto che si deve anche alle cospicue spese generali del paese, ai servizi e alle opere pubbliche se un'ossatura industriale, un'ossatura produttiva, uscita semidistrutta dalla guerra, ha potuto così rapidamente tornare al livello di reddito del 1938 e superarlo con ritmo finora, per fortuna, ininterrotto.

Devo ricordare che questa economia italiana, di cui alcuni auguri paventano l'anemia, vede per fortuna aumentare il reddito pressochè di un ventesimo ogni anno; e ogni anno dilatarsi in proporzione i consumi, aumentare il patrimonio strumentale di case, di strade, di opere pubbliche, aumentare i beni di consumo durevoli nell'ambito delle famiglie.

Si è detto che l'iniziativa sarà scoraggiata, che la libertà e la proprietà privata sono in pericolo, quando si cerchi di accertare meglio le imposte dirette. Vorrei ringraziare gli oppositori per queste manifeste esagerazioni, talmente enorme è la sproporzione tra gli argomenti portati in quest'aula per attaccare la legge, e la reale dimensione dalla legge.

Il relatore di minoranza ci dice che la legge distruggerà addirittura la struttura della nostra economia: ma non si rende conto che questa girandola dei sillogismi amplificati finisce per rendere un servizio, presso le persone di buon senso, proprio ai difensori della legge?

E, d'altra parte, se veramente questa Apocalisse fosse sospettabile, crede proprio l'onorevole Angioy che la discussione di questo disegno di legge non avrebbe fatto salire i presenti in aula a qualche unità in più dei diciotto oratori presenti nei giorni scorsi?

Taluno ha assunto addirittura che avremmo attentato allo spirito industriale, che avremmo inaridito le fonti di reddito, provocato la fuga di capitali, che avremmo infine — non so perché — perfino eccitato fermenti di inflazione.

Tutto ciò, veramente, è ai limiti del fantasioso. La legislazione tributaria degli altri paesi moderni non è affatto più morbida della nostra, e non credo consenta o solleciti fughe di capitali; tanto più che, se un indice è probante in questa materia, noi abbiamo avuto in poco più di un anno un aumento di circa il trenta per cento nelle quotazioni dei titoli in borsa, aumento che, evidentemente, sta a significare, in assenza di fattori monetari, proprio l'afflusso di capitale verso l'economia produttiva, e non la fuga.

BONINO. E la svalutazione? ..

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho detto «in assenza di fattori monetari». Credo di essere stato chiaro.

Ma le nuove norme tendono proprio ad avvicinarsi a legislazioni estere più serie e perfezionate, la cui introduzione non provocò affatto i disastri che la fantasia dei critici sembra voler evocare non appena si voglia da noi passare dalle triple contabilità alla contabilità unica, dalle reticenze organizzate alla organizzata fornitura di dati rispondenti a verità.

Un'azienda non si salva mai con le malsicure scorciatoie fiscali, si salva sulle strade maestre, onorevoli colleghi. Sarebbe veramente rendere un brutto servizio alla economia italiana quello di credere che essa possa o debba reggersi unicamente in virtù di leggi tributarie, lacunose o imperfette, o di evasioni o esenzioni fiscali. Ciò, io penso, non è; ma nessuno deve onestamente credere neppure che sia, o possa essere.

Nell'ampio dibattito che si è svolto in quest'aula direi anzitutto — se mi è consentito — che si è quasi passato sotto silenzio o certo si è sottovalutato l'insieme di aspetti apertamente positivi del provvedimento. Intendo riferirmi non solo alle garanzie — cui ho accennato — offerte al contribuente, ma anche al sistema di parificazione quinquennale delle perdite, alla destinazione di un ventesimo del reddito dichiarato alle liberalità, e di un altro ventesimo all'ammortamento degli impianti addizionali; intendo riferirmi all'aumento del minimo imponibile della complementare, che consentirà l'uscita dalla tassazione di qualche centinaio di migliaio di contribuenti, i più poveri, all'avviata, definitiva soluzione di un problema ormai

trentennale, quello dell'unico testo per le imposte dirette.

Intendo riferirmi, infine, anche a quel rilevamento fiscale straordinario, che consentirà senza dubbio un'opera di perequazione veramente ragguardevole, potendo riuscire una tappa fondamentale nella lotta contro gli evasori totali.

Tutto questo è stato messo in secondo piano; ma non va dimenticato, quando si vogliono obiettivamente pesare costi e ricavi della legge, e non calcolare con un metro i costi e con un altro metro i ricavi.

Quanto alle obiezioni prospettate, tre ordini di rilievi sono stati svolti in quest'aula. Un primo ordine di rilievi è quello che chiamerò dei rilievi preclusivi; vi sono poi obiezioni che vorrei chiamare «di fondo», perché riguardano gli argomenti centrali del provvedimento: un terzo gruppo di osservazioni è diretto invece a modificazioni formali o tecniche, e di queste si parlerà quando si scenderà all'esame degli articoli.

Il primo ordine di rilievi riguarda le obiezioni preclusive. Sono quelle che concernono il contenzioso tributario e le aliquote delle imposte dirette.

Già in sede di discussione degli ordini del giorno De Francesco e Lenza ho detto quanto ritenevo utile per chiarire la posizione del Governo in questa materia, e ho confermato l'impegno del Governo di presentare quanto prima un disegno di legge sul riordinamento del contenzioso.

Il Governo è d'accordo sulla necessità di provvedere presto a questo riordinamento — come ho già dichiarato al Senato — è però fermamente convinto che il disegno di legge sull'accertamento debba avere la precedenza e non può subire ulteriori ritardi. Questi a me paiono i termini politici del problema.

Sotto un altro punto di vista soggiungo che il riordinamento del contenzioso è un problema assai più vasto e generale, che interessa tutta l'attività finanziaria e non soltanto l'imposizione diretta alla quale esclusivamente si dirige questo disegno di legge. Come ha dimostrato efficacemente il collega Tesauro nel suo brillante intervento, non si pone una questione costituzionale di immediata urgenza sul problema del contenzioso; e, d'altronde, la Corte di cassazione ha più volte riconosciuto il carattere sollecitatorio del termine inserito nella VI disposizione transitoria della Costituzione.

Sull'azione legislativa intesa a ridurre l'incidenza delle aliquote delle imposte dirette si è soffermato con lodevole diligenza il

relatore per la maggioranza, nonché l'onorevole Angelini nel suo intervento. Il relatore ha inserito, poi, nella sua relazione alcune tabelle, che dimostrano con grande evidenza come si sia fatto non poco in questa materia.

Alle considerazioni dell'onorevole Valsecchi vorrei aggiungere che la realtà della riduzione di aliquote è confermata — ad esempio — dal divieto delle supercontribuzioni sull'imposta sulle industrie e sulle relative addizionali provinciali, dal corrispondente divieto sancito per l'imposta di famiglia, dall'adozione di una logica e moderata scala di progressione per quest'ultimo tributo, dalla riduzione a metà dell'aliquota erariale dell'imposta sui fabbricati e dal blocco delle sovrimeposte locali sugli stessi immobili, dallo sforzo costante del Ministero delle finanze per contenere — spesso in dissenso anche con qualche parlamentare — l'incidenza delle aliquote di altre contribuzioni a favore di enti impositori minori.

Nell'attuale situazione della spesa, una ulteriore compressione delle aliquote non è immediatamente attuabile, anche se il Governo, come linea di massima, considera che questo problema dovrà essere, nel futuro prossimo, attentamente considerato.

A me pare, in realtà, che quando si parla di onerosità delle aliquote attuali si trascura di considerare che, specie per i redditi minori e medi, l'incidenza effettiva è ridotta dall'abbattimento alla base di 240 mila lire; e non si considera che nel 1938, non soltanto non esisteva nulla del genere, ma per l'imposta di ricchezza mobile vigeva un minimo imponibile di 2 mila lire all'anno, mentre per l'imposta complementare lo stesso minimo era di 6 mila lire.

Bisogna riconoscere che da allora è stato compiuto un progresso davvero rilevante, e bisogna pure ammettere che è un merito grandissimo della riforma Vanoni di aver dato un notevole impulso a questo processo di normalizzazione dell'incidenza delle aliquote.

Vorrei ricordare che, nel 1954, su 1.302 miliardi di reddito dichiarato dai contribuenti della complementare, ben 644 miliardi, cioè circa la metà, sono rappresentati da franchigie, carichi di famiglia e altre detrazioni ammesse: e per l'imposta di ricchezza mobile le detrazioni per franchigia raggiungono i 103 miliardi per la categoria B (privati) e 101 miliardi per la categoria C-1; cioè per la categoria B la detrazione è stata pari circa ad un quarto del reddito lordo della spesa, e per la categoria C-1 pari a circa la metà.

Ritengo che oltre questi limiti, almeno nelle condizioni attuali, non si possa andare, e credo che, valutate queste cifre, la Camera non possa non essere d'accordo con il ministro delle finanze.

Io comprendo l'ansia generosa che vi anima di camminare ancora più speditamente, ma il ministro delle finanze prima di accelerare la marcia dev'essere sicuro di non arrecare perdite irreparabili al bilancio, ad un bilancio teso, quale non poteva non risultare dalle vicende di quest'ultimo decennio.

Lasciamo che questa legge dia i suoi frutti, che l'imposizione diretta si adegui meglio al volume del reddito nazionale, che si riduca l'area dell'evasione legale ed extralegale. Ed a questo proposito, per il freno alle esenzioni — come ho già detto al Senato — noi stiamo preparando, onorevole Pella, un apposito provvedimento di legge. Non appena tutto ciò sarà avvenuto, il ministro delle finanze sarà ben lieto di studiare e eventualmente di proporre al Parlamento alcuni possibili aggiustamenti delle aliquote in favore dei contribuenti, che sono non solo nelle vostre, ma anche nelle nostre sincere aspirazioni.

E passo a quelle che ho chiamato obiezioni attinenti ai punti «di fondo» del disegno di legge.

Sull'introduzione di un istituto, ormai lungamente sperimentato nei paesi anglosassoni, in materia tributaria — quello del giuramento — sono stati formulati rilievi di ordine giuridico e di ordine morale.

Vorrei rilevare che mi pare del tutto inesatto, onorevole Ferreri, qualificare il giuramento tributario come una forma di sanzione. Così come è configurato nel disegno di legge, esso non è affatto una forma di sanzione, perché recependo parte delle norme e dei criteri già esistenti per questo istituto nel diritto positivo civile si qualifica come un mezzo legale di prova a vantaggio del contribuente, perché ha valore decisorio sul punto rispetto al quale viene deferito.

Vi possono essere casi in cui non si ha nessun altro mezzo per raggiungere la verità tributaria se non il giuramento. Perché negare l'utilità di esso anche in quell'ipotesi in cui la dichiarazione sia palesemente insufficiente?

L'onorevole Angelini ha già ricordato che questo istituto ha fatto altre volte la sua apparizione nelle nostre leggi tributarie. Si tratta solo di apparizioni, che non hanno trovato esatta applicazione nella pratica, e non già di una sistematica introduzione del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

l'istituto tra le norme generali della prova del processo tributario. Infatti il giuramento nei tre casi ricordati dall'onorevole Angelini non assumeva la figura di atto processuale, ma semplicemente di elemento integratore, ed in certo senso rafforzatore della dichiarazione tributaria. Qui ora facciamo un passo avanti, passo che si affermò non essere maturi per fare cinque anni fa, ma che una volta o l'altra deve pur maturare, dal momento che si riconobbe fin d'allora come necessario. Col disegno di legge in esame l'istituto del giuramento si inserisce, come già si è osservato nelle norme generali della prova del processo tributario, in considerazione del principio davvero fondamentale secondo il quale, come è stato rilevato anche dalla II Commissione (giustizia) del Senato, se il contribuire alla vita dello Stato con il pagamento dei tributi è dovere precipuo del cittadino, può essere richiesto il giuramento sui fatti specifici che con tale dovere abbiano attinenza.

Sarei oggi, invece, estremamente perplesso, onorevole Cafiero, a far stampare, come ella propone, sul modulo di dichiarazione una formula di giuramento, per il timore che si possa veramente ridurre il giuramento ad una semplice formula d'uso.

Non bisogna d'altronde sopravvalutare i riflessi giuridici del problema, e ritenere che questo giuramento non abbia alcuno stimolo morale, quasicché tutti quelli che vi saranno chiamati siano disposti a farlo, affatto preoccupandosi delle sanzioni penali che un falso giuramento comporta. Sulla importanza di questo aspetto morale io credo, con molti; e vorrei insistere, nonostante l'incredulità dell'onorevole Degli Occhi.

V'è chi ha accennato al timore che la semplice eventualità del giuramento fiscale possa ingenerare notevole spavento. Ma perché — dice giustamente proprio un oratore della destra, l'onorevole Selvaggi — il contribuente onesto dovrebbe spaventarsi, e noi dovremmo rinviare a tempi migliori questo mezzo di prova atteso che ci preoccupiamo proprio dei contribuenti più reticenti o dei contribuenti disonesti?

L'esperienza, d'altronde, ci dirà quale contributo il giuramento potrà dare alla chiarificazione dei rapporti tra contribuente e fisco, e in che misura esso avrà risposto alle esigenze della giustizia tributaria. Ma è certo che negli altri paesi in cui il giuramento è largamente applicato, e non da oggi, i risultati furono e sono ragguardevolmente positivi.

Ho ascoltato poi con grande interesse i rilievi che sono stati mossi alle norme che

concernono la tenuta dei libri contabili per le imprese tassate sul bilancio, e in particolare gli interventi a questo proposito degli onorevoli Pella, Ferreri e Bonino. La sostanza del discusso articolo 7 è chiaramente delineata dal primo comma di esso: libri e scritture debbono essere tenuti in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito. Con la richiesta che siano tenuti a disposizione degli uffici finanziari un quadro dei conti e gli altri adempimenti previsti dell'articolo 7 si vuole scoraggiare il ricorso a quegli accorgimenti contabili che il vostro relatore ha messo così acutamente in luce, e che pongono quasi sempre la finanza in seria difficoltà, allorquando deve procedere all'accertamento.

La verità a me pare questa: che la strada dell'accertamento analitico sia certamente la più seria e la più precisa; ma non dobbiamo o possiamo pretendere che sia anche la strada più facile.

Gli imprenditori hanno l'effettivo diritto di pretendere dalla finanza l'accertamento analitico, ma devono evidentemente presentare una situazione chiara, completa e leggibile.

Ora a me pare che forse troppe sottigliezze siano state ricavate su questo articolo 7, e soprattutto che si siano aggravati artificiosamente gli oneri che esso farà ricadere sulle imprese.

Due fatti a me sembrano decisivi per ricondurre il problema nei suoi termini reali: la libertà che è lasciata alle imprese sul modo di tenere le scritture, ed inoltre la considerazione che un'impresa seria segue già normalmente certe regole in questa materia.

Non si tratta, quindi, di aggravare i costi aziendali di formalità inutili e di sconvolgere la vita dell'impresa; ma soltanto di porre dei confini per una indispensabile disciplina che è perfettamente sopportabile da imprese moderne, le quali non sono evidentemente le imprese di un secolo fa.

E soprattutto vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 7 riguarda gli organismi tassati a bilancio. È fuori dubbio, quindi, che la norma non interessa quei casi dei contribuenti più modesti, che per essere piccoli imprenditori non rientrano nemmeno nel disposto dell'articolo 10.

Altre critiche sono state rivolte all'articolo 8. Nessuna delazione, onorevole Roberti — ella stessa deve convenire che questa parola è troppo grossa — ma semplice e necessaria re-

gistrazione delle somme corrisposte a terzi, che non sempre rientrano tra le partite deducibili nelle quali sono spesso incluse come spese di produzione, ed occorre che l'amministrazione finanziaria possa consentirne l'accertamento, a nome dei percipienti, nel loro intero ammontare.

Quanto alla firma della dichiarazione da parte dei dirigenti e dei sindaci, devo ricordare che nella relazione della V Commissione del Senato sono stati già delineati ampiamente i motivi che hanno consigliato al Senato stesso di estendere l'obbligo della firma della dichiarazione annuale della società, oltre ai suoi rappresentanti legali, anche ad alcuni dirigenti ed ai membri degli organi di controllo. Ampiamente se ne è occupato, del resto, anche il relatore per la maggioranza, onorevole Valsecchi.

La complessità della gestione delle aziende costituite in forma societaria è tale, che tutte queste persone, per le rispettive funzioni che in esse esplicano, devono necessariamente essere a conoscenza dell'andamento delle cose sociali. Se gli amministratori hanno la diretta responsabilità degli affari sociali, alcuni massimi dirigenti, dal canto loro, rappresentano gli organi che praticamente guidano l'attività dell'azienda, e predispongono i dati e gli elementi che devono riflettere la gestione sociale. Né gli uni, né gli altri possono o devono ignorare i rapporti fiscali e le conseguenze che la loro azione negligente o colpevole possa produrre.

In ogni caso si tende ad evitare, richiedendo la firma di quei dirigenti che provvedono agli adempimenti formali contabili relativi alla gestione della azienda, i purtroppo frequenti e disorientanti scarichi di responsabilità.

Anche per l'estensione dell'obbligo della firma della dichiarazione ai membri degli organi sindacali di controllo, mi sembra che siano esaurienti le considerazioni fatte nella relazione della Commissione finanze e tesoro sia al Senato che alla Camera. I sindaci, se non partecipano direttamente alla gestione della azienda, hanno, per altro, nel nostro diritto positivo peculiari compiti di ampia, completa ed esatta conoscenza di tutti i fatti aziendali incidenti sullo stato patrimoniale ed economico dell'ente.

Richiedendosi la firma della dichiarazione da parte di persone diverse dagli amministratori della società, non si è dunque inteso affatto di contrapporre quelle a questi, o di creare tra gli amministratori e i dirigenti un contrasto, che a me pare più supposto che reale. Si è invece considerato come vanno

effettivamente le cose nella pratica, e a questa pratica si è informata la norma.

Quanto alla firma dei sindaci, mi limito a notare, con l'onorevole Valsecchi, che già essi sottoscrivono il bilancio con il direttore generale, allorché viene depositato in tribunale: perché non dovrebbero sottoscrivere anche le risultanze di questo bilancio, quando si passa dalla fase della presentazione in tribunale a quella della dichiarazione dei redditi? E questo, indipendentemente dalla considerazione, che qui non è ora la sede per svolgere, se sia venuto il momento di conferire una dignità e una efficienza, e quindi una responsabilità maggiore, all'istituto dei sindaci nella società azionarie.

L'onorevole Pella ha poi soffermato la sua attenzione, con la competenza che lo distingue, sull'articolo 20 del disegno di legge, sottolineando come la norma potrebbe condurre a quella insincerità dei bilanci che deve essere invece decisamente scoraggiata. Ora, l'articolo 20 (primo comma) intende stabilire se e quando sia accertabile il plusvalore delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite. Questo si è fatto per risolvere molte incertezze della giurisprudenza e della prassi — nonostante l'articolo 30 della legge fondamentale di ricchezza mobile fosse abbastanza chiaro — e partendo dal presupposto che a formare il reddito imponibile debba concorrere ogni reddito che abbia carattere di certezza.

Si riconosce in sostanza che questo carattere di certezza ha la plusvalenza quando è contabilizzata dal contribuente in base ad un libero apprezzamento. Dipende dunque dalla scelta fatta dagli amministratori l'iscrivere o il non iscrivere il maggior valore, e la scelta dipende dal grado di certezza che questi valori hanno. Ma è ovvio che, nel prendere l'una o l'altra direzione, non può essere decisamente influente il fattore fiscale, bensì possono esserlo le esigenze aziendali, come ad esempio costi e quote di ammortamento, conseguimento dei fidi e la stessa struttura del bilancio nei rapporti tra i vari investimenti.

Si tratta dunque di una scelta complessa, sulla quale confluiscono numerosi e certi elementi. Ma, una volta fatta questa scelta, l'iscrizione in bilancio ha carattere confessorio e non può non essere presa per base per l'imposizione; né condivido i timori dell'onorevole Ferreri intorno a deformazioni della struttura del bilancio, deformazioni che senza dubbio, a lungo andare, sarebbero insostenibili.

E, poiché stiamo parlando dell'articolo 20, vorrei ricordare che questo articolo deve essere visto alla luce anche dei successivi articoli del secondo titolo. Qui vi sono norme che sono di indubbio vantaggio per il contribuente.

In conformità a quanto avviene, infatti, nelle legislazioni tributarie più moderne, l'articolo 25, ad esempio, come ho prima ricordato, dà facoltà agli enti tassabili a bilancio, nonché con determinate cautele agli altri contribuenti, nel senso di portare l'ammontare della perdita fiscale d'un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per un quinquennio, venendosi con ciò a rinunciare al principio della autonomia degli accertamenti annuali.

La possibilità di trasportare la perdita, come si dice nella terminologia anglosassone, da un esercizio ai successivi, risponde ad una superiore esigenza di equità che, se da un lato può far temere qualche ripercussione immediata sul gettito dell'imposta di ricchezza mobile e, di riflesso, sul gettito delle imposte collegate, compresa quella sulle società, non mancherà alla lunga di produrre benefici effetti sull'economia delle imprese e quindi sullo stesso gettito dei tributi.

Ma la disposizione avrà anche un'altra favorevole conseguenza. Essendo, infatti, prevista la possibilità di trasportare la perdita non soltanto a favore delle società e degli enti tassabili in base a bilancio, ma anche a favore degli altri contribuenti che nei tre anni antecedenti a quello in cui la perdita si sia verificata siano stati tassati in base a bilancio, v'è logicamente da aspettarsi che per beneficiare di questo sensibile vantaggio una categoria più vasta di contribuenti chiederà di essere tassata in base a bilancio, venendosi così a generalizzare il sistema della tassazione analitica, che costituisce uno degli scopi più importanti della riforma tributaria.

Poche parole vorrei aggiungere per gli articoli 26 e 28 che riguardano l'esenzione di una quota del reddito d'esercizio investito dalle aziende in nuovi impianti e delle erogazioni a favore del personale e di enti legalmente riconosciuti.

Non ritengo, onorevole Casfero, che la quota prevista dall'articolo 26 sia esigua se si considera la portata veramente innovatrice di essa, rispetto ai principi tradizionali dell'imposta mobiliare; e si consideri inoltre che si tratta di una quota esente che si aggiunge a quelle di ammortamento.

Per l'articolo 28 tengo a sottolineare che esso consente la esenzione di una quota del reddito prodotto, quella che costituisce cioè una semplice erogazione e non già una spesa di produzione. Si tratta, quindi, di una concessione veramente notevole rispetto ai principi di cui parlavo poc'anzi e che non saprei immaginare estesa ulteriormente.

Anche in questo ramo del Parlamento sono state poi riportate alcune perplessità che già si manifestarono in Senato e a proposito dell'articolo 17. Esse attengono prevalentemente a ragioni psicologiche.

Ritengo che gli operatori del mercato valori, onorevole Selvaggi, non abbiano ragione di sopravvalutare questa disposizione la quale vuole semplicemente acquisire quegli utili che si realizzano nell'ambito della borsa, non essendovi motivo di mantenere un'area di immunità. Ma nessuno vuole attentare al mercato valori, che in una economia di mercato è desiderabile abbia invece il più ampio e serio sviluppo.

Tranquillizzo, poi, l'onorevole Ferreri, assicurandolo che lo Stato non ha alcuna intenzione di servirsi delle notizie che affluiranno allo schedario per finalità diverse da quelle fiscali, o che possano avere influenza sul mercato economico; a parte poi il fatto che esiste, come è noto, il preciso dovere del segreto di ufficio.

E poiché sono stati rinnovati qui dubbi sulla funzionalità dell'organo che dovrà ricevere le denunce degli operatori, confermo che nella sua prossima organizzazione, in stato di avanzata preparazione, esso sarà in grado, secondo l'umana approssimazione delle previsioni, di assolvere il proprio compito con la necessaria tempestività e correttezza.

Ho inteso anche parlare di varie centinaia di milioni di spesa per questo impianto. In realtà, come ho accennato in Commissione finanze e tesoro, la cifra è di gran lunga più modesta.

Il relatore onorevole Valsecchi ha poi minutamente giustificato il nuovo testo dell'articolo 17 accolto dalla Commissione e sul quale il Governo non ha motivo di dissentire. Le innovazioni introdotte rappresentano un miglioramento formale della norma la cui sostanza resta invariata, ne esce migliorata la definizione dei destinatari della disposizione, mentre al precedente sistema della comunicazione giornaliera allo schedario si sostituisce, come è noto, un sistema periodico circondato peraltro da minute garanzie.

Nessuna debolezza, quindi, onorevole Dugoni, da parte del Governo. Non vi è ragione

di non accettare una migliore costruzione di una norma quando se ne sia obiettivamente convinti.

Non mi soffermerò che assai brevemente su altri argomenti discussi in questa Assemblea, anche perché non voglio approfittare della vostra cortese sopportazione. Ma di minore rilievo a me paiono le critiche che sono state mosse a talune altre norme del disegno di legge, le quali sono pure di eminentissima importanza nell'economia del provvedimento.

Accenno all'obbligo di motivare gli accertamenti delle imposte dirette, che conferisce una maggior consapevolezza e un maggior rigore, del tutto rispondenti ad esigenze di giustizia, all'azione della stessa amministrazione. E non posso non sottolineare che questo obbligo è estremamente impegnativo per l'amministrazione finanziaria, e costituisce d'altronde una positiva garanzia di grande valore per il contribuente. Non posso condividere perciò l'opinione dell'onorevole Cafiero nel senso che, in questo caso, l'amministrazione si porrebbe sullo stesso piano di illegittimità del contribuente, nel caso in cui passasse dall'accertamento analitico all'accertamento induttivo, in quanto il comportamento della finanza ha causa proprio dalla mancanza della dichiarazione o dalla irregolare compilazione di questa.

Se la motivazione può essere integrata e modificata nel corso dei giudizi di merito, vi è però l'obbligo per gli uffici, a salvaguardia del diritto e dell'esigenza di difesa, di far note al contribuente le deduzioni integrative o modificative della motivazione assai prima della discussione del ricorso.

Si è riluttanti ad ammettere la facoltà dell'amministrazione di integrare o modificare la motivazione dell'accertamento; ma essa è ispirata alla necessità assoluta di consentire l'adeguamento dell'azione del fisco alla situazione reale, che non sempre si riesce a cogliere nella sua interezza in un unico atto di accertamento.

E la stessa necessità giustifica, onorevole Colitto, l'analogo potere di integrazione e di modificazione, nei termini di prescrizione per l'esercizio della azione del fisco, dei redditi accertati, ancorché definiti mediante concordato. Questo avviene nel caso che nuovi elementi siano venuti in possesso degli uffici. Questi nuovi elementi porranno per tal modo in essere un nuovo accertamento, con conseguente possibilità di esperimento dei gravami avanti alla Commissione di merito e con inizio dal giudizio di primo grado.

Ritengo assolutamente necessarie queste potestà correttive del fisco per il buon andamento delle imposizioni. D'altro canto (e mi riferisco all'articolo 3), posto che l'accertamento e il concordato si qualificano giuridicamente come atti amministrativi, è conforme a tale loro natura l'ammetterne la revocabilità.

Per l'onorevole Cafiero aggiungerò ancora che nei due casi che hanno fermato la sua attenzione, e cioè casi di rinvio degli atti all'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado a sensi degli articoli 5, primo comma, e 9, quinto comma, la prescrizione è validamente interrotta a seguito della contestazione. Perciò la facoltà dell'ufficio si inserisce in un rapporto tributario in via di svolgimento, e cioè non coperto da prescrizione.

Molto si è discusso qui anche sui nuovi indirizzi seguiti in materia di concordato.

Diversi oratori hanno caldeggiato, durante la discussione generale, sia la tesi della definitività dell'atto adesivo, sia la tesi della sua incondizionata ammissibilità. Ma la prima tesi urta, come dicevo poc'anzi, nella qualificazione giuridica dell'istituto, mentre altrettanto valide ragioni vietano di accettare la seconda.

E invero, quando l'accertamento sorge come atto integrativo di una precedente pronuncia operata dall'ufficio in base ad elementi rilevati dalla Commissione di primo grado, la funzione di stimolo — così esercitata dalla commissione stessa — non consente di lasciare agli uffici la possibilità di definire il reddito in sede amministrativa. Né, per ovvie ragioni sanzionatorie oltre che di serietà del sistema, può ammettersi una definizione amministrativa dell'accertamento quando esso trae origine dagli elementi raccolti dall'ufficio per mancanza o irregolarità delle scritture contabili o in conseguenza del rifiuto della parte di esibirle.

Un problema che la Camera ha profondamente sensibilizzato è quello delle sanzioni. Non tutti gli oratori si sono dichiarati d'accordo, anzi taluni hanno tenuto a manifestare la preoccupazione che un eccessivo rigore nel sistema repressivo finisca per essere controproducente. So bene che un complesso di ragioni ha influito a disabituare i cittadini dal pagare le imposte dirette, prima tra queste lo sconvolgimento monetario conseguente alla guerra: è noto che le imposte dirette sono quelle che più risentono di questi processi inflazionistici e che difficilmente possono adeguarsi quando un determinato equilibrio viene a rompersi. Dopo

10 anni dalla fine della guerra, però, e quando il paese ha di nuovo ritrovato un felice e migliore equilibrio, è evidente che anche il rendimento della imposizione diretta deve migliorare e adeguarsi. D'altro lato, non possiamo essere eccessivamente teneri verso coloro che rifiutano di pagare la giusta imposta allo Stato, se pensiamo a chi contribuisce, senza possibilità di evasione o di difesa, alle imposte indirette sui consumi che talvolta sono veramente essenziali. Aggiungo che un aggravamento delle sanzioni in materia di imposte dirette non discende già da un preteso fallimento della riforma del 1951, come ha affermato qualche oratore di destra, bensì da una diversa considerazione e cioè dalla necessità di costituire adeguati presidi alla stessa legge. È vero che questa prevedeva già certe sanzioni, ma è altrettanto vero che il legislatore deve arrivare con la occorrente gradualità all'aggiornamento dello strumento legislativo, per renderlo sempre più aderente ai fini che si propone. Né mi preoccupa il rilievo che un sistema troppo severo possa diventare inoperante, perché noi dobbiamo sforzarci di elevare il dovere contributivo al livello di un dovere civico fondamentale.

Nella applicazione di queste sanzioni il rigore non sarà disgiunto dalla prudenza, ma giova qui ricordare che esse sono dirette in particolare a colpire i casi di maggiore rilievo, cioè i casi nei quali più grave è l'allarme che la evasione desta fra i cittadini. Vorrei che la Camera considerasse come dal 1950 ad oggi siano stati emanati vari provvedimenti legislativi con i quali sono stati concessi, nei limiti delle esigenze di bilancio, notevoli agevolazioni ai cittadini, che, piccoli o medi contribuenti, hanno avuto la possibilità di porsi sul terreno della legalità nei confronti del fisco. Chi non ha voluto ascoltare l'imperativo della legge è giusto che vada soggetto alle norme repressive, di rigore crescente.

E vorrei riprendere a questo punto l'invito che mi è stato rivolto dall'onorevole Schiratti riguardo all'amministrazione. Egli si è augurato che l'amministrazione possa applicare con intelligenza questa legge, affinché diventi strumento efficace per instaurare tra fisco e contribuente quei rapporti di sincerità, lealtà e mutua collaborazione che stanno alla base del provvedimento. Sono convinto che i funzionari dell'amministrazione finanziaria, ai quali spetta di applicare concretamente le norme che stiamo introducendo, saranno all'altezza del compito loro affidato. Se si è a volte lamentata qualche incomprensione, qual-

che attrito, questo è dovuto a quel processo di adattamento che è sempre connaturale alla affermazione di principi che innovano profondamente i sistemi seguiti nel passato. E qui devo esprimere un sincero ringraziamento anche all'onorevole Pella che con tanto calore ha riconosciuto le benemeritenze dei funzionari finanziari.

È fuori di dubbio che le nuove norme richiederanno un lavoro maggiormente tecnico, direi maggiormente specializzato, specie in relazione alla esigenza della motivazione analitica dell'accertamento; ma la specializzazione dei funzionari, l'intensificazione dei corsi di perfezionamento professionale, il ricorso sempre più frequente alle verifiche contabili verranno certamente a portare l'azione fiscale su un piano più razionale e meno discrezionale.

È fuori dubbio che occorreranno circolari esplicative, chiare, e in cui molte tra le osservazioni affiorate anche nella discussione di quest'aula ci potranno essere preziose per quelle caute interpretazioni che sono consentite all'applicatore della legge.

È fuori di dubbio altresì che il rinnovamento delle norme regolamentari, a cui dovrà seguire l'emanazione dell'unico testo previsto dall'articolo 58 del disegno di legge, potrà utilizzare la prmississima esperienza di questa legge.

Onorevoli colleghi, io ho terminato questa sommaria esposizione e mi auguro di poter eventualmente scendere a maggiori dettagli al momento della discussione dei singoli articoli.

Come ha ricordato l'onorevole Dugoni in un suo acuto intervento, noi dobbiamo diffidare dalle sapienti manovre con cui si è cercato di orchestrare una opinione pubblica spaventata, e si spera demagogicamente di creare una opinione pubblica irritata, per un disegno di legge che vuol rispondere invece al senso universale di giustizia tributaria e che, in sostanza, vuol rendere realmente applicabile una nostra imposta fondamentale.

In materia di imposte sui redditi di ricchezza mobile, trentacinque anni fa Luigi Einaudi, che è stato qui più volte ricordato da oratori di tutti i settori, scriveva testualmente: « In Italia, appena qualcuno tenta di fare sul serio, tutti si stupiscono di dover pagare l'imposta ».

La verità, onorevoli colleghi, è proprio questa, così efficacemente colta dal nostro comune maestro. Tutti si stupiscono di dover pagare l'imposta appena qualcuno fa sul serio.

Vuol dire, dunque, che dovremmo evitare di fare sul serio? Tutti asseriscono di dire intera la verità al fisco, ma appena si profila l'istituto del giuramento nella nostra legislazione tributaria, tutti si scandalizzano di poter essere eventualmente chiamati a confermare, in casi specialissimi e ben definiti, dal collegio giudicante e non dall'amministrazione finanziaria, a confermare in modo solenne quella verità che essi dicono di non avere mai offeso o incrinato. Perché non se ne scandalizzano ormai da molto tempo gli anglosassoni, in paesi dove non si può dire che manchi quella libertà che l'onorevole De Francesco vede compromessa gravemente in Italia dal disegno di legge in esame? Perché non se ne scandalizzano gli operai e gli impiegati più modesti, che ogni giorno giurano, comperando un chilo di zucchero o un chilo di sale, sulla imposta che lo Stato è costretto a chiedere anche a loro? (*Applausi*). E perché — come dice l'onorevole Ferreri — noi dovremmo considerare le norme del disegno di legge dettate (e lo ha ricordato ieri sera l'onorevole Valsecchi) da «spirito di ritorsione» verso il contribuente, quando noi cerchiamo semplicemente di controllarne la verità delle asserzioni?

Tutti parlano di educare il contribuente. Io ho sentito qui ripetere innumerevoli volte l'espressione «educare il contribuente». Ma quale migliore incentivo all'educazione che quello di avviarlo sulla strada della verità facendogli comprendere che dire la verità è una cosa finalmente seria e non è un giuoco a rimpiazzino? Facendo comprendere anzitutto che quando egli molto chiede allo Stato, molto allo Stato deve anche dare, sia pure in relazione alla propria capacità contributiva, senza rovesciare l'onere sugli altri cittadini?

Alla educazione tributaria di un paese occorrono senza dubbio tempi lunghi, spesso lo spazio di una generazione o di più generazioni. Qualche volta, ahimè, le dure lezioni monetarie che susseguono ad una politica tributaria indulgente preparano con la cura eroica la faticata esperienza educativa; qualche altra volta occorre invece il forcipe di leggi severe, sempreché il paese abbia il coraggio di darselo.

La difesa di alcuni «stati d'animo», onorevole Ferreri, non sempre coincide con questa esigenza di sana educazione del contribuente, come ben dimostrano alcune recenti organizzate ostilità di oltralpe di cui qualche categoria italiana si è perfino compiaciuta. Abbiamo bisogno di superare, se pure di com-

prendere, ma non di incoraggiare, siffatti stati d'animo.

Come ha ricordato qualche oratore, non si può infine dimenticare che l'obbligazione tributaria non si costituisce tra soggetti posti su un perfetto piano di uguaglianza giuridica, cioè fra soggetti privati; ma uno dei due soggetti è lo Stato e il rapporto che si vuole costituire è di natura pubblicistica. Esorbita dai suoi poteri lo Stato? Sarebbe lo stesso dire che lo Stato esorbita dai suoi poteri soltanto perché persegue penalmente tutti coloro che si mettono in contrasto con le norme etiche e giuridiche che regolano la vita della collettività.

Non vi è dubbio che lo Stato, e per esso l'amministrazione finanziaria, la quale deve procacciare i mezzi necessari per il raggiungimento dei fini sociali ed economici della collettività, debba agire nel rispetto delle norme di diritto che la collettività stessa, attraverso i suoi organi rappresentativi, si dà in un determinato momento storico; ma è altrettanto vero che queste norme si evolvono, devono essere perfezionate, adattate alle nuove esigenze, ed è compito del legislatore di avvertire tempestivamente tali esigenze.

Né è concepibile che si possano poi portare in discussione, come si sono portati, argomenti che non vi sono direttamente connessi. Non si può in sede di legge tributaria portare in discussione quel livello delle spese pubbliche, che il Parlamento approva sempre in precedenza e che qualcuno bisogna pure che si assuma il compito necessario, ma ingrato, di coprire senza ricorrere al triste lenocinio della erosione monetaria.

Non vi sono servizi pubblici gratuiti, questo il Parlamento deve dire al cittadino italiano, al contribuente italiano; e non ci sono normalmente spese pubbliche da colmare con regali dall'esterno. Bisogna avere il coraggio civico, votando le spese, di pensare che esse esigeranno altrettanti tributi. Questo, a me pare, è l'unico severo insegnamento di due inflazioni galoppanti che noi soffrimmo durante l'ultimo quarantennio e dalle quali, per fortuna, ci separa ormai un pluriennale periodo di saggezza monetaria.

Ma non siamo stati, di volta in volta, accusati solo di debolezza da un lato e di efferatezza dall'altro, il che può ben dare la misura di una soluzione equilibrata; siamo stati accusati anche di portare al Parlamento e di far discutere con troppa fretta una legge quasi improvvisata.

Nulla di men vero, come ha rivelato l'altro ieri l'onorevole Pella. Questo disegno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

di legge è in parte il risultato di uno studio che si iniziò subito dopo la legge del 1951, ed è in parte il risultato di una serie di modificazioni e di perfezionamenti che sono andati succedendosi durante tre ministeri; è in parte, infine, il completamento della più recente esperienza.

Il disegno di legge — debbo ricordarlo — è da oltre un anno sul tavolo dell'opinione pubblica: il 30 marzo dello scorso anno fu approvato dal Consiglio dei ministri; il 6 aprile 1954 fu reso pubblico e presentato al Parlamento. La stampa politica e quella tecnica lo hanno discusso, quanto forse mai altro disegno di legge tributario discussero. Sei dibattiti (oltre quello avvenuto in Consiglio dei ministri: in Commissione di giustizia al Senato, in Commissione finanze e tesoro al Senato, in aula al Senato, in Commissione di giustizia alla Camera, in Commissione finanze e tesoro alla Camera, in aula alla Camera) si sono succeduti per qualche centinaio di ore durante l'iter parlamentare. Occorre aggiungere, onorevole Pella, altre decine di ore per un limitato dibattito, imprecisato nei criteri, rigido nei confini, in Commissione per un ulteriore rinvio?

Francamente, ciò non potrebbe giovare che a proliferare nuovi rinvii e nuove discussioni, e qui non siamo, purtroppo, ricchi di tempo come gli accademici della Crusca che lavorano per i posteri!

Credo che raramente vi sia stato tanto tempo per discutere in tutti i suoi particolari una legge tributaria. E poiché i critici sono particolarmente dell'estrema destra, io consiglio loro di andare a riscontrare quanto siano durate, per contro, le analoghe discussioni di importantissime e non meno severe leggi di imposte durante il periodo del ventennio, che è così caro a molti acerbi avversari del disegno di legge in esame. Le principali leggi di imposta (ho qui i resoconti stenografici) furono allora approvate in una sola seduta, il che manifestamente non dava diritto ad alcuno — ahimè! — di affermare quanto si afferma oggi, dopo decine e decine di riunioni.

Onorevoli colleghi, io ho terminato. A me pare che il relatore onorevole Valsecchi abbia efficacemente definito, a nome della Commissione, questo disegno di legge come un indispensabile e coraggioso provvedimento politico. E in questo noi troviamo concordanza con il giudizio che ha già dato responsabilmente il Senato.

Vi sono tappe necessarie da percorrere, e bisogna avere ad un tempo l'ardimento e la prudenza di affrontare le necessarie asprezze

e le necessarie difficoltà. Vi è chi pensa, sia pure in perfetta buona fede, a ordinamenti tributari indulgenti verso i cittadini in quanto percettori di redditi e ad ordinamenti severi verso i cittadini in quanto consumatori. Questo rappresenta l'opposto di quello che avviene in paesi che noi consideriamo ad alta civiltà, ove l'orientamento irreversibile è quello di un largo ricorso a severi accertamenti del reddito ai fini tributari. Quest'ultimo indirizzo è stato più volte sottolineato anche dalla grande maggioranza del Parlamento italiano, e il provvedimento in esame costituisce, a parere del Governo, uno strumento indispensabile per l'attuazione di siffatti obiettivi.

Mi auguro dunque che anche la Camera, come già il Senato, voglia dare il proprio illuminato consenso al presente disegno di legge. (*Vivi applausi a sinistra e al centro — Congratuazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Roberti, Latanza e Berloffia hanno ritirato i rispettivi ordini del giorno.

I deputati Latanza e Selvaggi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

delibera di rinviare, ai sensi dell'articolo 85, alla competente Commissione il disegno di legge n. 1432, sulle norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria, stabilendo i seguenti criteri informativi:

1°) conferma del principio della motivazione analitica;

2°) conferma del principio dell'accertamento analitico, armonizzandolo col rispetto dell'autonomia amministrativa e produttiva delle aziende economiche, nel quadro del diritto comune vigente e col rispetto dei rapporti interni degli organi delle imprese;

3°) rispetto del principio della riservatezza nei rapporti finanziari, pur tenendo conto della esigenza dell'accertamento, da basarsi direttamente con rapporto fra amministrazione e contribuenti;

4°) stralcio del principio del giuramento, con riserva di inserirne l'istituzione nel corpo delle norme relative al contenzioso tributario;

5°) regolamentazione autonoma del concordato, con fissazione dei limiti di applicazione e precisazione della procedura;

6°) definizione delle plusvalenze, da assoggettare ad imposta, e conseguente specificazione dell'impostazione in bilancio, perché questo sia veritiero;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

7°) necessità della distinzione delle aziende, nei confronti della obbligatorietà della tenuta di determinati libri, in proporzione del loro capitale ».

La seduta è sospesa fino alle 18,15.

(La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,15).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Di quello Latanza-Selvaggi, sostitutivo degli ordini del giorno Roberti, Latanza, Berloff, è stata data lettura prima della sospensione della seduta.

Si dia lettura degli altri ordini del giorno presentati.

GUERRIERI. *Segretario*, legge:

« La Camera,

rilevata la necessità di confortare l'opera di reperimento della ricchezza soggetta ad imposta da parte degli uffici fiscali,

invita il Governo

ad istituire i Consigli tributari, organi del popolo, in ogni circoscrizione distrettuale del Paese, nominando una Commissione parlamentare per l'approntamento di un regolamento che disciplini le finalità e le attribuzioni dei Consigli tributari medesimi ».

ASSENNATO, FALETRA, ROSINI, GELMINI.

« La Camera,

considerato che il disegno di legge contenente norme integrative della perequazione tributaria, mira a rendere più operanti e reali i rapporti di lealtà e reciproca fiducia che debbono esistere tra fisco e contribuenti;

considerato che la motivazione dell'accertamento costituisce la massima garanzia della giustizia tributaria;

considerato che la facoltà di poter modificare ed integrare la motivazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve essere limitata ai casi nei quali non venga mutato il *petitum*;

ritenuto che occorre chiarire se, in caso di esercizio di attività illecite produttive di reddito, possa essere deferito il giuramento suppletorio;

ritenuto, infine, che alcune disposizioni di carattere penale debbono essere maggiormente specificate,

fa voti al Governo

perché, nell'attuazione della legge, chiarisca i punti di cui al presente ordine del giorno,

eliminando, in tal modo, le eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in sede di applicazione della legge stessa ».

AMATUCCI.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'ordine del giorno Latanza-Selvaggi, che chiede il rinvio del disegno di legge alla Commissione in sede redigente, e ciò per le ragioni che ho già avuto occasione di esprimere in quest'aula qualche minuto fa nel mio intervento. In particolare ho segnalato che l'iter legislativo di questa legge è già stato lunghissimo e che l'urgenza di essa è manifesta. Inoltre debbo osservare che i criteri enunciati nell'ordine del giorno Latanza-Selvaggi a me sembrano assai vaghi, spesso nettamente divergenti da quelli affiorati nel corso della discussione, talora anche contraddittori.

Quanto all'ordine del giorno Assennato, ricordo che il Governo ha già manifestato ampiamente il proprio pensiero su un ordine del giorno analogo presentato al Senato. Vi è stato il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, che ha costituito effettivamente i consigli ed i comitati tributari di nomina elettiva, ma quel decreto fu prevalentemente ispirato al concetto di dare un nuovo assetto al processo di accertamento del reddito in rapporto sia al sistema di applicazione delle imposte dirette allora in vigore sia alle gravissime sperequazioni che si erano venute determinando durante il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra per gli improvvisi spostamenti di ricchezza e per la svalutazione monetaria. Quella disposizione in realtà non si poté mai applicare a causa delle difficoltà obiettive e reali che si opponevano all'istituzione di questi consigli. D'altra parte, le innovazioni introdotte con la legge del 1951 hanno portato ad una collaborazione diretta tra contribuente ed organizzazione fiscale per la determinazione annuale dei redditi. L'iniziativa del contribuente è stata sostituita a quella degli uffici, che prima era necessaria nella quasi totalità dei casi per la rettifica dei redditi in aumento. Inoltre si è stabilito che l'accertamento deve fondarsi, anziché su basi indiziarie, su basi analitiche. Su queste direttive rimane impostato il disegno di legge in esame. Concludevo al Senato che « in una siffatta organizzazione dell'accertamento il Governo non ritiene possano trovare posto i consigli tributari ». Pertanto non accettai l'ordine del giorno allora presentato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

L'ordine del giorno Amatucci è poco chiaro in alcuni punti, soprattutto dove si legge: «...ritenuto, infine, che alcune disposizioni di carattere penale debbono essere maggiormente specificate». Per il resto non ho difficoltà ad accoglierle a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Latanza?

LATANZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Assennato?

ASSENNATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Amatucci non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Passiamo ai voti.

Sull'ordine del giorno Latanza-Selvaggi è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati De Totto, Latanza, Daniele, Formichella, Di Stefano, Anfuso, Romualdi, Angioy, Marzano, Bonino, Cafiero, Sciaudone, Caramia, Degli Occhi, Madia, Delcroix, Rubino, Selvaggi, Filosa e De Marsanich.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione finanze e tesoro ha preso in attento esame l'ordine del giorno Latanza-Selvaggi e ritiene che non sia applicabile nel caso in esame l'articolo 85 del regolamento. Questo articolo presuppone che, a seguito della discussione generale o a seguito delle enunciazioni di principi, emersi appunto dalla discussione generale, in contrasto con la struttura di un provvedimento, occorra il rinvio del provvedimento stesso alla Commissione competente, in modo che una volta fissati i principi emersi dalla discussione ed accettati dalla maggioranza della Camera, possa la Commissione formulare un testo in adesione a tali principi. Quindi, in questo successivo momento e in questa fase ulteriore, la Commissione espleta il mandato che le è stato affidato dall'Assemblea.

Ora, esaminando i principi fissati nei vari numeri dell'ordine del giorno Latanza, si rileva che, di fronte al principio generale della conferma della motivazione analitica, sono enucleati, negli altri numeri, dei punti che hanno formato oggetto di ampia discussione al Senato, prima in Commissione e poi in aula. Trattasi di principi sui quali è fuori dubbio che possa esservi dissenso; tuttavia su

di essi ebbe a formarsi una opinione di maggioranza. Tali principi sono stati poi lungamente dibattuti, alla Camera, in Commissione e in Assemblea. Se vi è una opinione di maggioranza sui punti fondamentali del disegno di legge, dobbiamo ora scendere, dopo la discussione generale, all'esame delle singole norme: è questo lo scopo per il quale siamo riuniti: si tratta proprio della materia che dobbiamo decidere, e a mio avviso la dobbiamo decidere attraverso l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli.

Di conseguenza, signor Presidente, a parte la mia convinzione — e credo anche di gran parte del comitato dei nove della Commissione finanze e tesoro — che siamo fuori del caso di applicabilità dell'articolo 85, qui si tratta di decidere sulle singole norme. La decisione scaturirà dall'esame del provvedimento, esame — ripeto — ampiamente fatto al Senato e in numerose e lunghissime sedute della nostra Commissione, esame che noi vogliamo specificamente affrontare in occasione della discussione degli articoli del disegno di legge.

Concludo affermando che la Commissione ritiene proceduralmente improponibile l'ordine del giorno ed è contraria al suo accoglimento, se dovesse essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di un richiamo al regolamento concernente l'ammissibilità dell'ordine del giorno Latanza.

In applicazione dell'articolo 89 del regolamento, due deputati potranno intervenire a favore e due contro il richiamo al regolamento.

DUGONI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Noi abbiamo svolto tutta una discussione nel corso della quale non si è mai accennato alla possibilità dell'applicazione dell'articolo 85: cioè noi non abbiamo fatto una discussione generale sulla opportunità di fissare i criteri in base ai quali la Commissione competente avrebbe poi dovuto redigere gli articoli della legge che è al nostro esame in questo momento. Quindi noi non possiamo oggi, alla fine della discussione generale, senza aver prima proposto questo tema, dichiarare puramente e semplicemente che noi chiediamo il rinvio alla Commissione in base all'articolo 85.

Tanto più quando l'applicazione dei criteri fissati richiederebbe una discussione generale *ex novo*: cioè se l'ordine del giorno fosse discusso, ciò significherebbe puramente e semplicemente che noi dovremmo cominciare da capo la discussione generale sulla legge, il che mi pare veramente contrario allo spirito del regolamento ed al principio della economia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

della discussione. È più logico e più semplice intraprendere subito l'esame degli articoli e degli emendamenti, tra i quali ultimi alcuni proposti dalla destra tendono ad introdurre per altra via i criteri indicati nell'ordine del giorno Latanza.

Quindi ritengo che non sia applicabile l'articolo 85 in questa circostanza. Colgo l'occasione per dire che, siccome i sei primi punti posti alla base della motivazione di questo ordine del giorno sono assolutamente distruttivi dei cardini fondamentali della legge, in ogni caso noi voteremo contro l'ordine del giorno, se esso dovesse essere posto in votazione.

ASSENATO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Osservo, aderendo naturalmente alle parole dell'onorevole Dugoni, che l'ordine del giorno contiene in sé un principio, che è quello del rinvio, che è cosa diversa, seppure contenuta nella motivazione stessa dei vari e specifici principi che sono indicati come orientatori del lavoro della Commissione.

Per la questione del rinvio alla Commissione noi dobbiamo esprimere chiaramente il nostro pensiero di dissenso. Quale ne è la ragione? È la ragione che induce quella parte della Camera a proporre quel tale ordine del giorno, cioè la sua genesi stessa: viene da quel gruppo che in sede di Commissione è stato il più combattivo nel proporre una serie di emendamenti che sono stati lanciati in coincidenza con gli interessi di una determinata parte — il grande azionariato — che vorrebbe colpita dal disegno di legge. L'aspetto politico è questo, ed è quello che interessa: ora questo ordine del giorno viene proposto in un momento successivo e sulla scia di un intervento, autorevole per altro, dell'onorevole Pella; la qual cosa, onorevole Presidente della Commissione, non ci sorprende, perché l'esperienza dei lavori di Commissione ci ha informati che la pioggia di quegli emendamenti in quella sede venne proprio dopo che l'onorevole Pella, magari senza predeterminazione, fece da battistrada in Commissione con un suo intervento sollecitatore di chiarificazione.

Ora è naturale che il valore politico di questo ordine del giorno si sveli, anche se sia espresso in termini tecnici. La sua finalità è evidente: si tratta di una finalità di latenzia e contraria alla legge.

In queste condizioni, qual è il valore dell'esperienza che già abbiamo acquisita?

Sia in quest'aula, sia in Commissione, ogni qualvolta abbiamo trovato il ministro sprovveduto della sua maggioranza, senza cioè la possibilità di imporsi ai suoi alleati, abbiamo ritenuto fosse nostro diritto dichiararlo apertamente e denunciare la situazione confusa. Pensiamo quindi che si debba trarre profitto da quell'evento che si è verificato in Commissione e che si ripete qui, per arrivare alla chiarificazione.

Ebbene, quella confusione, quel non poter disporre di una maggioranza, insegnano che senza il voto delle sinistre non ci si può illudere che possa passare una legge la quale, sia pure in maniera velleitaria, pur contiene apprezzabili affermazioni.

Noi riteniamo che sia piuttosto labile la maggioranza di cui ha dato prova di disporre l'onorevole ministro delle finanze, e, ripeto, che questo sia il momento per procedere a una chiarificazione.

Questa è la ragione per cui respingiamo ogni proposta di rinvio alla Commissione; in Assemblea, alla luce del sole, si proceda a questa chiarificazione in modo che l'onorevole ministro ed i suoi colleghi di Gabinetto possano conoscere con chiarezza dove sono, dove si annidano i sostenitori degli evasori e i sostenitori del Governo.

SELVAGGI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, a parte la convinzione che, essendo praticamente già aperta la fase della votazione dell'ordine del giorno, appare superflua la discussione sulla sua proponibilità...

PRESIDENTE. Ciò non è esatto, onorevole Selvaggi. Ho solamente comunicato che sull'ordine del giorno è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

SELVAGGI. Comunque, non posso condividere l'interpretazione che è stata data all'ordine del giorno, e soprattutto l'interpretazione che hanno dato dell'articolo 85 l'onorevole Castelli Avolio e successivamente l'onorevole Dugoni; perché mi pare che nel confermare determinati punti relativi alla legge in esame e nel chiedere certe interpretazioni su altri punti, avremmo potuto, proprio in base all'articolo 85, chiedere molto semplicemente il richiamo all'accettazione dei principi generali — cosa che è evidentemente implicita, dal momento stesso in cui noi chiediamo il rinvio alla Commissione — perché l'articolazione di questi principi generali divenga più consona a quelle che sono le esigenze che noi riteniamo si debbano tener presenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

Ho dato atto e devo dar atto della sua abilità al ministro Tremelloni, il quale oggi, nel rispondere ai vari interventi su questa legge, ha pur dovuto constatare che nessuno, tranne l'oratore, direi, di ufficio e il relatore per la maggioranza, onorevoli Angelini e Valsecchi, è stato concorde su questa legge: non sullo spirito informatore, ma sul modo in cui essa è stata articolata, nonché su una serie di dettagli che la riguardano.

Credo che, se ognuno di voi, signori della maggioranza — visto che è stato posto il problema in termini politici da parte dell'onorevole Assennato — si ponesse una mano sulla coscienza e lealmente esprimesse il proprio parere (quanto meno se potesse parlare francamente), il ministro Tremelloni si troverebbe in grossissime difficoltà. Il guaio è che proprio perché si tratta di un problema politico o perché lo si vuol far diventare politico, ci sono degli ordini di scuderia, sicché si fa tacere la propria coscienza ed i propri sentimenti, cose che non hanno niente a che fare con posizioni di maggioranza o con la questione di andare a vedere dove il Governo può trovare i propri alleati. Perché, se esso vuol trovare degli alleati, li potrà trovare solo quando avrà fatto una legge che veramente risponda alle esigenze del paese, e non già facendo una legge che è solamente frutto di pressioni di carattere politico.

Siamo quindi perfettamente coerenti con quanto richiede l'articolo 85 del regolamento riguardo ai criteri informativi della legge. Noi abbiamo discusso, siamo d'accordo sui principi e per maggior chiarezza precisiamo nell'ordine del giorno i vari punti: il principio della motivazione analitica, dell'accertamento analitico e chiediamo solamente che l'articolazione di questi principi informativi generali venga fatta attraverso una Commissione che possa meglio analizzare e ridurre il numero degli articoli sì che non si presenti una legge tributaria pesantissima, non fosse che per i suoi 60 articoli.

Ritengo quindi che noi abbiamo ben specificato che, condividendo i criteri informativi della legge, desideriamo che essa venga articolata in termini più consoni alla realtà e soprattutto ai fini che si intendono raggiungere, cosa che in quest'aula, sia pure attraverso tutti gli emendamenti proposti, non riteniamo possa realizzarsi. Aggiungo infine che c'è un obbligo preciso, inerente e conseguenziale all'articolo 85, che cioè, una volta approvati tutti gli articoli in Commissione, la legge non potrà essere più discussa in aula ma soltanto approvata. Sia-

mo dunque proprio nel quadro di una sollecita approvazione della legge.

ROBERTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi pare che con l'ordine del giorno ci si trovi nell'ipotesi tipica dell'articolo 85. Cosa è accaduto infatti durante il corso di questa discussione? Allorché gli oratori di alcune parti politiche si erano chiaramente espressi a favore di modifiche sostanziali da apportare a questa legge per ragioni di ordine tecnico e anche per ragioni di ordine politico ed economico generale, è stato fatto presente dall'onorevole ministro, dal relatore per la maggioranza e dall'onorevole Dugoni, che vi erano delle ragioni di urgenza per l'approvazione di questa legge e che quindi, posta la necessità di modificarla sostanzialmente si sarebbe dovuto ricorrere o ad una nuova presentazione di un testo modificato da parte del Governo, o ad un rinvio in Commissione, per una rielaborazione cioè che avrebbe condotto alla ripetizione di tutto l'iter della legge e avrebbe quindi impedito la rapida attuazione di una superiore giustizia tributaria che è alla base della legge stessa.

Da parte di qualche meno benevolo oratore di opposizione socialcomunista è stata anche mossa a questa parte politica una larvata accusa di ostruzionismo.

A seguito pertanto di tutto ciò, proprio per rispondere viceversa a questi criteri di urgenza, a queste esigenze di affrettarsi che sono state avanzate dall'onorevole relatore per la maggioranza, dall'onorevole Dugoni e da altri sostenitori della legge, noi abbiamo ripiegato sulla procedura dell'articolo 85, il quale tende appunto a salvaguardare i motivi di urgenza, facendo sì che una legge possa essere rapidamente approvata.

Che questa legge abbia bisogno di alcune modifiche, lo hanno sostenuto tutti. Tranne l'onorevole Angelini ed il ministro, tutti gli altri hanno sostenuto (da parte della maggioranza, da parte dell'opposizione di destra e da parte dell'opposizione di sinistra che ha presentato notevoli emendamenti) che questa legge deve essere modificata.

Ed allora l'articolo 85 costituisce proprio lo strumento procedurale previsto dal regolamento della Camera per poter correggere e modificare una legge, assicurando la procedura di esame più rapida possibile.

Qual è l'unica condizione che l'articolo 85 pone perché si possa proporre alla Camera (che poi può decidere in senso affermativo o negativo attraverso il voto — e questo è il merito), qual è l'unica condizione — dicevo — cui l'ar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

ticolo 85 subordina il diritto di presentare la proposta relativa? Quella della enunciazione dei criteri fondamentali. Noi abbiamo enunciato dei criteri fondamentali sul merito dei quali la Commissione si può esprimere, il ministro si può esprimere. I quali criteri possono formare oggetto di valutazione degli onorevoli deputati per il voto favorevole o contrario alla nostra richiesta.

Ma io credo che un caso tipico in cui la procedura dell'articolo 85 si dimostra opportuna sia proprio questo. Potrebbe forse ostare al ricorso a questa procedura un motivo di ordine politico a cui ha accennato l'onorevole Assennato, ma io credo che se il Governo avesse bisogno di constatare se la sua maggioranza è quella tradizionale o un'altra, costituibile coi voti della sinistra, potrebbe, come ha fatto in altre circostanze, porre la questione di fiducia su questa votazione. Così si potrebbe constatare se l'opposizione di sinistra rientra o meno a far parte della maggioranza governativa. Questa è una scelta politica ed il migliore giudice ne è il Governo.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi sembra evidente che il presidente della Commissione ha parlato a nome della maggioranza della Commissione, che aveva deliberato il testo della legge.

L'affermazione ha un particolare significato nel caso specifico, perché ragioni di evidente dissenso si sono generate in Commissione, sì da determinare la presentazione di una relazione di minoranza, la quale non si è conclusa, come solitamente si concludono le relazioni di minoranza, ponendosi in una posizione negativa rispetto alla legge, ma si è conclusa proprio con la invocazione, nelle ultime righe, di un rinvio in Commissione del testo di legge per una rielaborazione secondo determinati principi.

Questo dovevo dire anche per rispondere indirettamente a quanto è stato affermato dall'onorevole Assennato, il quale sosteneva che non era proponibile questo ordine del giorno in quanto — a suo dire — solo a seguito di una determinata impostazione o conclusione dell'onorevole Pella si era generata una serie di emendamenti.

Volevo appunto precisare che fin dal 5 aprile, molto prima che l'onorevole Pella parlasse e molto prima che si aprisse la discussione generale, già la minoranza della Commissione aveva proposto che si rinviasse questo disegno di legge in Commissione se-

condo principi che dettassero degli orientamenti per la sua rielaborazione.

PRESIDENTE. Desidero dire ai presentatori dell'ordine del giorno e a coloro che ne hanno caldeggiato la proponibilità che, tenendo presente lo spirito dell'articolo 85 del regolamento, essi avrebbero dovuto almeno congegnare diversamente l'ordine del giorno, in quanto l'articolo 85 parla di «*previa approvazione dei criteri informativi della legge*»: cioè avrebbero dovuto anteporre la indicazione dei criteri informativi e far seguire la deliberazione, in base a questi, di rinviare il disegno di legge in Commissione.

Se è vero che, interpretando letteralmente il regolamento, non è stabilito un momento determinato nel quale si può fare appello all'articolo 85, cioè all'inizio, a metà o alla fine della discussione, è altrettanto evidente e logico che non si può, a conclusione d'una discussione, presupporre che la Camera deliberi un rinvio alla Commissione, adottando dei principi che non sono stati discussi come tali o che per lo meno non hanno avuto un appropriato e tempestivo esame nel corso della discussione generale.

A mio parere, quindi, mentre, interpretando strettamente il regolamento, non si può sostenere una improponibilità effettiva, è chiaro però che quando un ordine del giorno di questo genere si propone alla fine di una discussione, si riapre in sostanza l'intera questione di metodo e d'impostazione della legge, ponendo la Camera nella condizione di dover accettare o respingere in blocco la richiesta, senza la possibilità di una discussione adeguata.

Quindi, per evitare questa stortura logica, sia pure sostenibile secondo la lettera del regolamento, ritengo che sarebbe opportuno per i presentatori dell'ordine del giorno non insistere nella loro richiesta.

Onorevole Latanza?

LATANZA. Debbo insistere a che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. In tal caso dichiaro proponibile l'ordine del giorno.

Poiché non vi è appello alla Camera, passiamo al voto.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, chiedo che si voti per divisione, nel senso di votare prima la proposta di rinvio in Commissione e, qualora la Camera approvi questa proposta, passare ai criteri informativi della legge.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla prima parte dell'ordine del giorno Latanza e Selvaggi:

« La Camera delibera di rinviare, ai sensi dell'articolo 85, alla competente Commissione il disegno di legge n. 1432, sulle norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	485
Maggioranza	243
Voti favorevoli	111
Voti contrari	374

(La Camera non approva).

Dichiaro assorbita la seconda parte dell'ordine del giorno Latanza-Selvaggi.

Hanno preso parte alla votazione.

Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Ariosto — Assenato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Con-falonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bol-drini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bovetti — Breganze — Bro-dolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calan-drone Giacomo — Calandrone Pacifico — Cal-lasso — Calvi — Campilli — Candelli — Ca-

pacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cap-pugi — Caprara — Capua — Caramia — Car-caterra — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giu-seppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Ste-fano — Cavallari Nerino — Cavallari Vin-zenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Ca-vallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisa-betta — Corbi — Corona Achille — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Falco — De Fran-cesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Ma-ria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolan-tonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Falettra — Faletti — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Ric-carro — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Flo-reanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Fran-ceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Toniotti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Gi-raudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupi — Guariento — Guer-rerei Emanuele — Guerrieri Filippo — Gug-gemberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Ioz-zelli.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — Lamı — La Rocca — Larussa — Latanza — L'Eltore — Lenoci — Leone — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannirom — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marino — Marotta — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Matteucci — Maxia — Mazzali — Melloni — Menotti — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto. Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pastore — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani —

Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanonı — Zerbi.

Sono in congedo (*Concesso nelle sedute precedenti*):

Bettinotti.
Caiati — Chiarini.
Giglia.
Lucifero.
Martinelli.

(*Concesso nella seduta odierna*):

Marzotto.
Spadola.
Viviani Arturo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Assennato ed altri:

« La Camera,

rilevata la necessità di confortare l'opera di reperimento della ricchezza soggetta ad imposta da parte degli uffici fiscali,

invita il Governo

ad istituire i consigli tributari, organi del popolo, in ogni circoscrizione distrettuale del paese, nominando una Commissione parlamentare per l'approntamento di un regolamento che disciplini le finalità e le attribuzioni dei consigli tributari medesimi ».

GUI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Dichiaro che il gruppo democristiano è contrario all'ordine del giorno Assennato.

A noi pare che nella motivazione dell'ordine del giorno sia contenuta una implicita svalutazione dell'opera degli uffici amministrativi fiscali, i quali sarebbero dichiarati incapaci di reperire la ricchezza da sottoporre all'imposizione del fisco.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

Lo strumento, poi, che l'ordine del giorno, nella parte deliberante, sottopone all'approvazione della Camera, cioè l'istituzione di consigli tributari, organi del popolo, in ogni circoscrizione, rafforza questa nostra interpretazione della svalutazione, ch'è accompagnata da un suggerimento sulla cui opportunità mi permetto di avanzare molti dubbi.

Infine ci suona strano il suggerimento dato al Governo per la nomina di una Commissione parlamentare per l'approntamento di un regolamento che disciplini le finalità e le attribuzioni dei consigli tributari medesimi.

V'è una tale commistione di compiti, in questa come nella prima parte dell'ordine del giorno, tra Governo e Parlamento, che noi, veramente, non possiamo accoglierla.

Il Governo dispone di suoi organi amministrativi che gli elaborano il materiale necessario per predisporre gli opportuni provvedimenti. Il Parlamento (distinto in questa attività preparatoria dal Governo) rimane l'organo che controlla, giudica e delibera.

Per queste considerazioni siamo contrari all'ordine del giorno, ingiustificato nella sua motivazione e formulato in maniera equivoca nel dispositivo.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. La minoranza di destra voterà contro l'ordine del giorno Assennato, che tende — come ho già rilevato — a perfezionare la collaborazione che il settore di sinistra ha già dato a questo disegno di legge. L'accettazione di questo ordine del giorno e l'accettazione del principio dell'azione del terzo coronerebbero le richieste avanzate per trasformare lo spirito iniziale del disegno di legge quando fu elaborato dagli organi governativi e presentato al Senato.

Abbiamo detto che possiamo concepire il rapporto tributario come un rapporto fra il cittadino e gli organi dell'amministrazione, cioè lo Stato. Possiamo chiedere che si abbiano tutte le garanzie nell'accertamento e che sia affinata al massimo, da parte dell'amministrazione, la possibilità di ricerca; ma non possiamo consentire che un organo indiscriminato ed elettivo (che l'ordine del giorno qualifica organo del popolo), al di fuori degli ordinari organi dell'amministrazione, che sono di per sé organi del popolo, incida nei rapporti tra fisco e contribuente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Assennato, testé letto, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si riserva di presentare emendamenti al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati.

La mancanza di motivazione produce nullità.

La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.

La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, né quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « devono essere analiticamente motivati », le altre: « su dati ed elementi tratti dalla specifica situazione del contribuente »; e di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « la motivazione », l'altra: « analitica ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Angioy, Roberti e Madia propongono di sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

« Ove gli accertamenti manchino di tale motivazione, sono annullati su richiesta dei contribuenti, da proporsi, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.

La motivazione analitica non è richiesta per gli accertamenti di redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare o quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Come ha rilevato l'onorevole ministro, la Commissione giustizia ha esaminato questo disegno di legge e ha espresso alcune perplessità in ordine alla sua formulazione, perplessità che non ha tradotto in veri e propri emendamenti, ma che ha inserito nella relazione che poi ha trasmesso alla Commissione finanze e tesoro.

Il primo comma dell'emendamento esprime letteralmente l'opinione della Commissione giustizia la quale osserva che la formulazione della norma, quale appare nel disegno di legge, potrebbe generare delle confusioni anche di carattere sostanziale, in quanto, dicendo l'articolo che la mancanza di motivazione produce nullità, si può avere il sospetto che la mancanza di motivazione produca assolutamente la nullità, mentre lo scopo dell'articolo è quello di precisare che la nullità della motivazione dev'essere invocata dalla parte.

Il secondo comma dell'emendamento ripete la stessa dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, con la precisazione che quando nell'accertamento dei redditi venga omessa la dichiarazione o nella dichiarazione stessa manchino gli elementi analitici, in tal caso non è che non sia richiesta la motivazione, ma non è richiesta la motivazione analitica.

Sicché, nell'armonia della norma si avrebbe una dichiarazione analitica raffrontata ad una motivazione analitica e una omessa dichiarazione del contribuente o una dichiarazione analitica contestata da una motivazione necessariamente non analitica.

Mi pare che questo concetto dia maggiori garanzie in quanto elimina il sospetto che nel caso di una insufficiente analiticità della dichiarazione l'amministrazione possa sottrarsi al dovere della motivazione.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Colitto al primo comma, osservo che, poichè la legge pone l'obbligo fondamentale della motivazione dell'accertamento e stabilisce che la motivazione dev'essere analitica, risulta chiaro che l'ufficio deve dare conto nel suo accertamento di tutte quelle circostanze che concorrono alla determinazione del reddito. L'ufficio deve dare conto di quelle circostanze in modo

analitico e provarle in base a tutti gli elementi, diretti e indiretti, in suo possesso. Quindi l'aggiunta proposta dall'onorevole Colitto per lo meno è frustranea, in quanto, dicendo che si debba motivare in base a dati ed elementi tratti dalla specifica situazione del contribuente, non si fa altro che, in certo modo, allargare il potere dell'ufficio; ma, se si vuole, si potrebbe anche ritenere che lo si renda in certa guisa arbitrario, mentre il dettato dell'articolo 1 della legge è chiaro e preciso e risponde ad una enunciazione giuridica che è per se stessa perfetta.

Quanto poi all'emendamento Angioy, dire nella legge che questi emendamenti saranno annullati, anzichè dire che sono nulli, implica una diversità di carattere giuridico sostanziale. Nella legge si è voluto scolpire il carattere fondamentale di nullità dell'accertamento. Dicendo che gli accertamenti vengono annullati, ci accosteremmo al concetto della annullabilità, mentre sia per il rigore della legge sia per precisione giuridica noi riteniamo che si debba parlare di nullità. Non sarà quella nullità assoluta, in radice, che riguarda proprio la inesistenza dell'atto che si pone in essere: sarà una nullità relativa, che deve essere dedotta subito, cioè nel primo grado di giudizio e nel primo atto del giudizio di primo grado, dinanzi alla commissione distrettuale, cioè dinanzi alla commissione di prima istanza. Ciò posto, ed anche per quella forza insita nella norma che deve avere la legge nei rispetti dei destinatari, tra i quali sono in prima linea i contribuenti, la Commissione ritiene che si debba parlare di nullità, e non già aderire alla richiesta dell'onorevole Angioy.

Quanto poi alla seconda parte di questo emendamento, è da osservare che è evidente che, quando il terzo comma del testo della legge dice: « la motivazione non è richiesta », l'interprete deve rilevare subito che l'espressione « la motivazione » si riferisce proprio a quella motivazione analitica di cui si parla nel primo comma. Quindi la specificazione « motivazione analitica » non soltanto è superflua e frustranea, ma può dar luogo anche ad equivoco, perchè si potrebbe ritenere che, allorchando si passa dall'accertamento analitico all'accertamento induttivo, in questo caso non sia richiesta una motivazione analitica ma occorra pur sempre la motivazione: il che, se ben si riflette, si è voluto escludere nell'ultimo comma dell'articolo 1, là dove si parla del passaggio dall'accertamento analitico all'accertamento induttivo.

Quel che ho detto da ultimo si può ripetere nei rispetti dell'ultimo emendamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

all'articolo, cioè dell'ultimo emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con le ragioni che ha espresso così chiaramente testè il presidente della Commissione finanze e tesoro, e dichiaro di essere contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste sui suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COLITTO. Non vi insisto, perché il Governo e la Commissione hanno dichiarato che i miei emendamenti sarebbero superflui, in quanto io vorrei fossero aggiunte delle frasi che sono implicite nel testo della legge, la quale impone l'obbligo della motivazione che deve essere analitica: deve cioè indicare analiticamente tutte le circostanze che concorrono alla determinazione del reddito.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le Commissioni.

Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Villelli hanno proposto di sopprimere l'articolo 2; subordinatamente di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se l'Amministrazione integra o modifica la motivazione dell'accertamento nel corso del giudizio di secondo grado, l'organo giudicante, su richiesta del contribuente, da proporsi, a pena di decadenza, alla prima udienza di discussione successiva alla comunicazione di cui al comma precedente, rinvia la controversia alla Commissione di primo

grado. Non si fa luogo al rinvio, quando l'organo giudicante, cui sia proposta la richiesta del contribuente, dichiara, con pronunzia motivata, che non ricorrono gli estremi di una integrazione o modifica della motivazione dell'accertamento ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. L'articolo 2 dà all'amministrazione la facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio. A nostro avviso quella che sembrava una garanzia data al contribuente dal primo articolo viene viceversa compromessa e lesa dal contenuto di questo articolo 2, in quanto si toglie praticamente ogni stabilità all'obbligo della motivazione. I due termini « integrazione » e « modificazione » danno, a nostro parere, una tale possibilità di mutamento della motivazione stessa *ab imis* da porre nel nulla quella che era la garanzia concessa con l'articolo 1.

D'altra parte, a noi sembra che la possibilità che emergano fatti nuovi sia implicitamente contemplata nell'articolo 3, che si riferisce agli accertamenti, ma riguarda pure la conseguente motivazione.

Mi sembra quindi che, restando sempre garantita la possibilità dell'amministrazione di perfezionare la sua motivazione in base ai nuovi elementi che potessero sorgere successivamente, con la soppressione dell'articolo 2 si verrebbe ad eliminare il pericolo che, da parte degli organi accertatori si venisse ad eludere l'obbligo stabilito dall'articolo 1.

In linea principale, quindi, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2; in linea subordinata facciamo nostra la proposta, sia pure non formale, della Commissione giustizia, che razionalizza sensibilmente la disposizione del testo attuale dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « modificare la motivazione », le altre: « in base ad elementi nuovi, certi e di notevole rilievo, nel corso del giudizio di primo grado ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Credo sia necessario soffermarsi soltanto per qualche minuto su quella che è

l'effettiva portata degli articoli 2 e 3 della legge, in modo da poter comprendere appieno quali sono il valore e la portata degli emendamenti proposti dagli onorevoli Angioy ed altri e dall'onorevole Colitto.

Noi abbiamo, con l'articolo 1, la proposizione della domanda che dà inizio alla procedura, la quale può anche dare ingresso al giudizio dinanzi alle commissioni tributarie: abbiamo cioè la pretesa dell'ufficio, l'accertamento. Ora, in corso di giudizio, ferma rimanendo la domanda, cioè il *petitum* sostanziale, si può modificare la *causa petendi*, cioè il *petitum* può essere modificato dinanzi alle commissioni tributarie nel corso del procedimento della controversia.

Da ciò il disposto dell'articolo 2, che cioè si può integrare e modificare la motivazione dell'accertamento in corso di giudizio. La modificazione però non può essere di carattere sostanziale, così che, attraverso la *causa petendi*, si modifichi radicalmente la domanda, la pretesa dell'ufficio in corso di giudizio, dinanzi alle commissioni. Nel caso di modifica non sostanziale della motivazione, è certo che noi ci troviamo di fronte a quell'accertamento che è stato notificato dall'ufficio e non già di fronte ad un nuovo accertamento, ad una domanda nuova.

L'articolo 2 stabilisce quindi che in questo caso, quando si modifica o si integra la motivazione dell'accertamento, continua il giudizio dinanzi alle commissioni. Naturalmente il contribuente, il quale si trova di fronte a diverse argomentazioni che si sostanziano in integrazione o in modificazione della motivazione dell'accertamento, ha il diritto di compiutamente difendersi. Da ciò il contenuto del secondo comma dell'articolo 2, che stabilisce il termine di 20 giorni affinché il contribuente possa predisporre quella difesa dinanzi la commissione.

Sostanzialmente diverso, onorevoli colleghi, è il caso dell'articolo 3. Nel caso dell'articolo 3 non ci troviamo di fronte ad una modificazione o ad una integrazione della *causa petendi*, cioè della motivazione, ma ci troviamo di fronte ad una modificazione sostanziale della domanda; ciò si ha quando, in base a nuovi elementi di fatto, a nuove circostanze che siano emerse e siano in possesso dell'ufficio e che l'ufficio può contestare e comprovare, vede che l'accertamento precedente è insufficiente e va integrato in base ad elementi sostanzialmente nuovi. Allora l'ufficio notifica un nuovo accertamento e, conseguentemente, in questo caso il giudizio in corso viene rinviato in primo grado alla com-

missione di prima istanza; si comincia così un nuovo giudizio su quello che è radicalmente un nuovo accertamento dell'ufficio.

Ciò posto, se è vero, come è vero, che nell'articolo 2 abbiamo una modificazione soltanto della *causa petendi* e non già del *petitum*, è del tutto illegittima la richiesta formulata dall'onorevole Angioy ed altri che si debba anche nel caso di integrazione e modificazione della motivazione ricominciare daccapo il giudizio e cioè ritornare dinanzi la commissione di prima istanza.

Questo chiarisce, onorevoli colleghi, che il sistema della legge, così come è formulato negli articoli 2 e 3, è perfetto e risponde a criteri fondatamente giuridici.

Quanto all'emendamento Colitto, il quale vorrebbe che si aggiungessero alle parole dell'articolo 2 « modificare la motivazione » le altre: « in base ad elementi nuovi, certi e di notevole rilievo, nel corso del giudizio di 1° grado », sembra alla Commissione che esso non possa essere accolto in quanto è chiaro che, modificandosi soltanto la motivazione con integrazione, non toccandosi il *petitum* sostanziale, i nuovi elementi devono riguardare la motivazione; né è opportuno introdurre una specificazione che potrebbe ingenerare confusione col caso previsto a sé nell'articolo 3, quando effettivamente emergano elementi nuovi e certi che implicino non la modifica della motivazione, ma l'integrazione e la modifica dell'accertamento, con la necessaria notifica di un accertamento nuovo.

Per queste ragioni, signor Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 2, ed è contraria all'accoglimento degli emendamenti dell'onorevole Angioy ed altri e all'accoglimento altresì dell'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Non insisto sulla soppressione; insisto viceversa sul comma aggiuntivo proposto in via subordinata.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto?

COLITTO. Avevo proposto l'emendamento nella preoccupazione che l'amministrazione potesse modificare la motivazione anche in base ad elementi non nuovi, ma preesistenti e dall'amministrazione non indicati. Ma, poiché la Commissione e il Governo mi hanno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

assicurato essere chiaro che la motivazione non può essere modificata se non in base ad elementi che siano obiettivamente nuovi, cioè non conosciuti in precedenza, la mia preoccupazione viene meno, per cui non ho ragione di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angioy:

« Se l'Amministrazione integra o modifica la motivazione dell'accertamento nel corso del giudizio di secondo grado, l'organo giudicante, su richiesta del contribuente, da proporsi, a pena di decadenza, alla prima udienza di discussione successiva alla comunicazione di cui al comma precedente, rinvia la controversia alla Commissione di primo grado. Non si fa luogo al rinvio, quando l'organo giudicante, cui sia proposta la richiesta del contribuente, dichiara, con pronunzia motivata, che non ricorrono gli estremi di una integrazione o modifica della motivazione dell'accertamento ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« In ogni caso, ed ancorché sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se l'Ufficio si avvale della facoltà di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

La facoltà di notificare nuovi accertamenti non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorché sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5, nell'ultimo comma dell'articolo 6 e nel quinto comma dell'articolo 9 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« Gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante notificazione di nuovi

accertamenti in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto.

Il contribuente che non abbia già ricorso, è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti. Se è pendente ricorso la causa è rimessa d'ufficio alla Commissione di primo grado.

La facoltà di integrazione o modificazione dell'accertamento può essere esercitata anche se sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, purchè il reddito risultante dai nuovi elementi sia superiore di oltre un terzo a quello indicato nella dichiarazione stessa e risulti da elementi prima non conosciuti dagli organi accertatori.

La facoltà prevista nei commi precedenti non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorché sia pendente giudizio; salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5 e nel quinto comma dell'articolo 9 ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Foschini hanno presentato due emendamenti, di cui il primo tende a sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mediante notificazione al contribuente di nuovo accertamento.

Il contribuente è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Quando la notificazione di cui al primo comma interviene dopo che il contribuente abbia interposto ricorso, la controversia si estende al nuovo accertamento e, qualora sia pendente giudizio di secondo grado, viene rimessa alla Commissione di primo grado ».

Il secondo emendamento, subordinato, tende a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto, mediante notificazione di nuovo accertamento. Tale facoltà può essere esercitata anche se sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, quando esistono fondati motivi a giudizio dell'intendente di finanza competente.

Qualora sia intervenuta la dichiarazione di cui al primo comma, l'integrazione o la modi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

ficazione dovranno essere autorizzate dall'intendente di finanza competente ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Li mantengo rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. L'ho già espresso nel mio precedente intervento, in cui mi sono occupato anche dell'articolo 3. Aggiungo solo che l'onorevole Angioy non fa espresso riferimento, nei suoi emendamenti, alla dichiarazione prevista dall'articolo 81 del decreto 11 luglio 1907, n. 560; riferimento che si trova invece nel testo governativo e che è la base principale dell'articolo 3. Questo è un ulteriore motivo del parere contrario all'accoglimento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle considerazioni del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste per la votazione del suo emendamento?

COLITTO. Vorrei pregare il presidente della Commissione di chiarirmi la sua posizione in merito alla parte del mio emendamento relativa al concordato. Questo mio emendamento, infatti, si riduce alle seguenti parole contenute nel terzo comma: «... purché il reddito risultante da nuovi elementi non sia superiore di un terzo a quello indicato...». Cioè io tendo a mantenere in vita il concordato, a meno che non si superino determinati limiti.

Ora, mi pare opportuno che questi limiti siano in certa guisa indicati. Il presidente della Commissione, nella sua saggezza, potrebbe però darmi qualche elemento che mi convinca del contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli Avolio?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Fissare un terzo (il che significa in maniera indifferenziata per i piccoli e i grossi contribuenti) per stabilire o meno l'ammissibilità di una procedura, a me pare che non significhi proprio nulla. Questo terzo può essere gravosissimo per un piccolo contribuente; viceversa esso potrebbe essere sopportabile in altri casi, mentre la posizione della finanza potrebbe essere gravosissima, anche limitata al terzo, per gli accertamenti di maggior momento. Ora, a me pare che basti questa considerazione per convincere

della non opportunità, non voglio dire della infondatezza, dell'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto?

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, insiste sui suoi emendamenti?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Ritiro il primo, ma insisto sul secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Angioy, tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto, mediante notificazione di nuovo accertamento. Tale facoltà può essere esercitata anche se sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, quando esistono fondati motivi a giudizio dell'intendente di finanza competente.

Qualora sia intervenuta la dichiarazione di cui al primo comma, l'integrazione o la modificazione dovranno essere autorizzate dall'intendente di finanza competente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Se l'accertamento si conclude con l'adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisca, della fonte produttiva del reddito, nonché degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

La declaratoria della nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni trenta dalla data in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta.

Entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo alla data stessa uguale facoltà può essere esercitata dall'Ufficio.

L'impugnativa di nullità non sospende la iscrizione a ruolo.

Ove la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

sia dichiarata nulla, l'Ufficio deve provvedere, entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva, a notificare nuovo accertamento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vilelli, Madia, Foschini ed Angioy propongono di sopprimere al primo comma le parole « a pena di nullità », e di sostituire il secondo comma col seguente:

« In mancanza di tali indicazioni, il contribuente può chiedere che la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, venga annullata, ma la richiesta deve essere proposta, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione è stata sottoscritta ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGIOY, Relatore di minoranza. Li manteniamo, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Curti, Cerreti, Miceli e Raffaelli propongono di sopprimere, al secondo comma, le parole: « dal contribuente »; di sostituire, sempre al secondo comma, alle parole: « entro il termine di 30 giorni », le altre: « entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo »; di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI. L'articolo 4 istituisce, tra l'altro, la possibilità di impugnare per nullità il concordato di cui all'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, quando esso manchi di uno dei requisiti indicati nell'articolo stesso.

Con tale innovazione si è inteso dare agli organi ispettivi dell'amministrazione finanziaria la possibilità di controllare tutti i concordati fatti dagli uffici.

In tal modo si è istituito, anche per le imposte dirette, il sistema già in uso per l'imposta di registro. Senonché, mentre per questa imposta il termine di tre anni per poter correggere gli errori commessi in sede di registrazione è uguale tanto per l'ufficio che per il contribuente, per le imposte dirette invece si sono proposti due termini diversi: uno di trenta giorni per il contribuente, l'altro di oltre due anni per l'ufficio.

In questo modo ci si è preoccupati di mettere l'amministrazione finanziaria al sicuro da eventuali impugnative del contribuente nel più breve tempo possibile, consentendo poi alla stessa tutto il tempo necessario

per un accurato controllo formale del concordato.

Ci sembra che questo trattamento differenziato non corrisponda ai principi di giustizia e di reciproca fiducia a cui si ispira il progetto di legge. Ragione per cui si propone che al contribuente debba essere lasciato lo stesso termine dell'ufficio, così come attualmente avviene per l'imposta di registro.

PRESIDENTE. L'onorevole Berloffia propone di sostituire, al secondo comma, alle parole « entro il termine di trenta giorni », le altre « entro il termine di 60 giorni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLOFFA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di sopprimere al terzo comma la parola: « secondo ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. L'ho già svolto nel mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vilelli, Madia, Foschini e Angioy propongono di sostituire, al quarto comma, alle parole « di impugnativa di nullità », le altre: « la domanda di annullamento », e, all'ultimo comma, alle parole « dichiarata nulla » la parola: « annullata », e alla parola « nullità » la parola: « annullamento ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGIOY, Relatore di minoranza. Questi emendamenti ripetono i suggerimenti che la Commissione giustizia ha fatto alla nostra Commissione a conclusione dell'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

CASTELLI AVOLIO, Presidente della Commissione. Questi emendamenti possono essere raggruppati in due gruppi.

Con un primo gruppo di emendamenti si intende sostituire il concetto dell'annullamento alla nullità, e già ne abbiamo parlato. Si deve parlare di nullità, sia pure di nullità relativa. Se l'articolo 1 stabilisce la nullità dell'accertamento, che deve essere eccepita, sia pure in primo grado di giudizio e nella prima difesa, cioè nel ricorso, ma stabilisce la nullità dell'accertamento, nel senso che l'accertamento è colpito da nullità quando non è analitico; se il procedimento amministrativo si conclude con la dichiarazione dell'articolo 81 del regolamento del 1907, cioè con un concordato, è chiaro che anche il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

concordato deve essere fatto in modo analitico, cioè si deve riferire analiticamente ai singoli cespiti produttori di reddito.

A proposito dell'accertamento, abbiamo stabilito che si tratta di nullità: quindi, a proposito del concordato, dobbiamo anche stabilire che si tratta di nullità. Quindi non è da parlarsi di annullamento, di annullabilità, di richiesta di annullamento. Questo per quanto si riferisce ad un primo gruppo di emendamenti.

Vi è poi il secondo gruppo che riguarda il termine per la pronuncia di nullità o, come esattamente si esprime il quarto comma del disegno di legge, per la declaratoria di nullità. Si vorrebbe giungere alla fissazione di un termine unico sia per l'ufficio sia per il contribuente. Ora, questa richiesta non ha un fondamento né in fatto né in diritto. È chiaro che il contribuente il quale abbia concluso un concordato, che dal contribuente stesso sia poi ritenuto nullo, è nelle condizioni, in breve spazio di tempo, di richiedere la declaratoria di nullità del concordato. Non così l'ufficio, perché al procuratore delle imposte potrebbe sembrare che quel concordato regga, che cioè non sia inficiato da motivi di nullità; ma vi è il controllo gerarchico dei superiori di quel procuratore, degli ispettori, controllo che non può avvenire in breve spazio di tempo. Da ciò la necessità di stabilire un termine diverso per l'ufficio.

Quale deve essere questo termine? (rispondo anche all'onorevole Colitto). Non può essere l'anno in corso, perché, se l'ufficio volesse proporre l'azione di nullità nell'anno in corso, potrebbe darsi che il concordato sia stato concluso negli ultimi giorni dell'anno: da ciò la necessità di prevedere un termine più lungo, cioè anche l'anno successivo.

Su questo punto, mi permetto di avanzare una formale richiesta: cioè il termine di 30 giorni stabilito per il privato, nel secondo comma dell'articolo 4, dovrebbe essere portato a 60 giorni.

PRESIDENTE. Ella, quindi, fa proprio l'emendamento Berloffia?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione aderisce a questa estensione del termine, mentre per il resto degli emendamenti esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario agli emendamenti e con-

divide le ragioni espresse dall'onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro. Tuttavia è d'accordo sull'emendamento che si riferisce all'estensione del termine da 30 a 60 giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, ella mantiene gli emendamenti al primo comma?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a tutti gli emendamenti presentati. Mi associo all'estensione del termine.

PRESIDENTE. Onorevole Curti?

CURTI. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste sul suo emendamento al terzo comma?

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha fatto proprio l'emendamento Berloffia, relativo all'estensione del termine da 30 a 60 giorni, e il Governo ha espresso parere favorevole, pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento Berloffia, che sostituisce il termine di 30 giorni con quello di 60.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento.

In tale ipotesi l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione di cui all'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

E soppressa la facoltà delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Vilelli propongono di sopprimere l'articolo 5 e, subordinatamente, di sopprimere il secondo comma.

Onorevole Angioy, insiste sui suoi emendamenti?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Rinvio a domani il seguito della discussione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, Segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Vicepresidente del Consiglio dei ministri incaricato per le celebrazioni del decennale della Resistenza, per conoscere se non sia informato dell'inaudita informazione della prefettura di Firenze al comune di Lastra a Signa, perché sopprima, dall'epigrafe di una lapide posta sotto i loggiati del palazzo comunale, a memoria del sacrificio di tutti gli eroici caduti nella guerra di liberazione nazionale le parole: « contro il traditore fascista e l'invasore straniero ».

« Si domanda altresì se non ritiene che tale comportamento non venga a falsare e deformare il valore della Resistenza, che si celebra oggi da tutte le nazioni proprio come un grande movimento di popolo in difesa della libertà e dell'indipendenza della Patria, proprio contro il tradimento interno fascista e l'occupazione tedesca. Si domanda infine quali provvedimenti intenda prendere contro i responsabili di tale gravissimo atto, già respinto con sdegno all'unanimità dall'amministrazione comunale di Lastra a Signa.

(1919) « MONTELATICI, PIERACCINI, SACCENTI, BARDINI, BARBIERI, TARGETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare avverso la decisione del questore di Trapani, il quale con ridicoli pretesti, degni di un questore fascista, contravvenendo alle più elementari norme democratiche, violando le garanzie costituzionali relative alle libertà personali, al diritto dei cittadini di soggiorno e circolazione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ha rinviato da Trapani ai propri paesi di provenienza, con foglio di via obbligatorio, il segretario della camera del lavoro di Modena, Ugo Bedogni, e l'ispettore della lega dei comuni democratici, Argentesi Orlando.

(1920) « DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario, oltre che opportuno, aumen-

tare gli imponibili di tassazione per l'imposta complementare, a parità di aliquote, nella stessa proporzione della diminuzione intervenuta nel valore della moneta dal 1950 ad oggi; ciò per mantenere almeno inalterato l'allora previsto collegamento fra ammontare dell'imposta e un determinato tenore di vita. È noto infatti che l'indice ufficiale del costo della vita è passato, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, da 48,49 a 58,82, dal 1950 al dicembre 1954, con un aumento del 21,5 per cento e sembrerebbe pertanto necessario che di altrettanto venissero aumentati gli scaglioni dell'imponibile a parità di aliquota.

(1921)

« FALETTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1°) come intende qualificare il gesto del prefetto Fortini del Giglio, di Siracusa, che, con un telegramma che suona offesa al prestigio e alla dignità del sindaco e dell'intero consiglio comunale di Lentini e che tende a limitare la libera autonomia di quel comune, ordina al suddetto sindaco di eseguire lo sfratto di quella Camera del lavoro dai locali di proprietà del comune, da questa tenuti in locazione fin dal 1943, minacciandolo di destituzione dalla carica qualora non ritenesse di dovere eseguire il suo ordine entro il 20 aprile 1955;

2°) se non ritiene tale gesto insensato, arbitrario, anticostituzionale e capace di sovvertire l'ordine pubblico in quel paese ove la stragrande maggioranza dei cittadini si raccoglie proprio attorno a quella organizzazione sindacale;

3°) quali misure urgenti intende disporre per impedire l'attuazione dell'insano gesto del prefetto rasserenando così gli animi, già profondamente turbati, del comune di Lentini.

(1922)

« BUFARDECI, MARILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga giustificato e legittimo il provvedimento di sospensione dalla funzione di sindaco di Massafermana (Ascoli Piceno) dell'onorevole Ada Natali: sospensione motivata nel decreto prefettizio dall'« aver perpetrato patente violazione all'ordinanza prefettizia del 15 marzo corrente anno », ossia ad una ordinanza che vieta la raccolta di firme per la pace e per l'interdizione delle armi atomiche.

« Gli interroganti chiedono in base a quale legge il prefetto di Ascoli Piceno possa ar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

rogarsi il diritto di privare i cittadini della libertà di raccogliere adesioni ad una opinione, legittima e legittimamente espressa e manifestata.

« Gli interroganti richiamano, inoltre, l'attenzione del ministro sul fatto che l'onorevole Natali è sindaco di Massafermana da dieci anni, eletta a quella carica in successive elezioni con vasto suffragio popolare; ed è unanimemente riconosciuta benemerita per opere numerose di miglioramento e di progresso compiute od avviate a Massafermana, col conforto della generale fiducia e simpatia. Per cui più grave e contrario all'interesse collettivo e del comune diviene la sua sospensione dalla funzione di sindaco.

(1923) « BEI CIUFOLI ADELE, MASSOLA, CAPALAZZA, RAVERA CAMILLA, POLLASTRINI ELETTRA, ROSSI MARIA MADDALENA, DE LAURO MATERA ANNA, FLOREANINI GISELLA, BORELLINI GINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, NENNI GIULIANA, IOTTI LEONILDE, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, MARCHIONNI RENATA, MANIERA, GALLICO SPANO NADIA, DIAZ LAURA, VIVIANI LUCIANA, MEZZA MARIA VITTORIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sulla distribuzione di pacchi dell'assistenza municipale effettuata in prossimità delle feste pasquali dal delegato del sindaco per la sezione Stella di Napoli che, in questa occasione, ha trasformato la sua privata abitazione in sede municipale;

sui criteri di odiosa discriminazione seguiti in tale distribuzione;

sulla circostanza che numerosi cittadini bisognosi risultano esclusi da tale distribuzione benché regolarmente iscritti nelle liste degli assistibili.

(1924) « CAPRARA, MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano necessario stanziare un ulteriore congruo finanziamento e, se del caso, prorogare la legge 10 aprile 1950, n. 715 (cosiddetta « legge Aldisio »).

« Ciò specialmente tenendo presente che lo scopo della legge, diretta con preferenza alla sua applicazione nei centri minori, è stato soltanto in parte raggiunto, essendo oggi numerosissime le richieste di finanziamento che pervengono alla commissione per l'impiego del « fondo per l'incremento edilizio » dai pic-

coli centri, senza possibilità di accoglimento essendo la somma a disposizione esaurita.

« Mentre invece in alcune provincie — come quella di Aquila, ad esempio — la somma posta a disposizione (lire 80 milioni) è stata soltanto in parte spesa per dette provincie, essendo stata la differenza assorbita in più da centri maggiori.

(1925) « LOPARDI, CASTELLARIN, MATTEUCCI, DI GIACOMO, MELLONI, BASILE GIUSEPPE, SPALLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il motivo per il quale non è stata ancora corrisposta la liquidazione alla famiglia del defunto Ugo Marino, capo servizio all'E.N.A.L., deceduto il 18 maggio 1954.

« L'interrogante fa presente che la suddetta famiglia composta dalla moglie ed un figlio vive attualmente nella più squallida miseria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(13185) « FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intenda dare immediata esecuzione alle disposizioni contenute nella circolare n. 63.228 del 18 novembre 1953, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il collocamento a riposo del personale statale che abbia raggiunto i due limiti: di età e di servizio.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se sarà provveduto al collocamento a riposo del personale amministrativo che si trovi nelle predette condizioni o se intenda trattenerlo in servizio, collocandolo fuori ruolo, onde venire incontro al personale dipendente che — pur avendone diritto — non può ottenere la promozione al grado superiore in mancanza di posti liberi nel ruolo, causa la prolungata permanenza — oltre i limiti previsti dalla legge — di personale che in virtù anche della precitata circolare, dovrebbe essere collocato a riposo.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13186) « GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per i quali codesto Ministero, pregiudicando sensibilmente la vita di una benemerita istituzione quale la Pia Casa di patronato minorenni corrigendi di Firenze, ha ridotto a 90 i ragazzi ivi ospitati, preannunciando già ulteriori riduzioni, malgrado che la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

convenzione stipulata con l'istituto suddetto assegnasse 255 unità fino alla scadenza della convenzione, fissata per il 30 giugno 1956.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13187) « MONTELATICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che hanno impedito fino ad oggi la trasformazione della scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli (Udine) in istituto tecnico agrario; cosa invece che è stata possibile per altre scuole della zona aventi tradizioni, attrezzature e sistemazioni notoriamente inferiori a quella sopracitata.

« Nel fatto: la scuola di Pozzuolo ha al suo attivo settantacinque anni di lodevole esercizio, ha disponibilità di ambienti, di un'azienda agraria e di attrezzature tecniche più che sufficienti alle necessità di un istituto agrario.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13188) « CECCHERINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che sono state di base alla formulazione dell'articolo 12 della ordinanza 7 aprile 1955, « Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie statali.

« La commissione richiesta dall'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per la sua importanza e per la delicatezza dei compiti — durata triennale e competenza anche in materia disciplinare — costituisce un vero Consiglio superiore provinciale; dovrebbe essere perciò formata da persone fornite del prestigio che può derivare soltanto dalle elezioni democratiche. Tali elezioni erano del resto chieste dalle categorie interessate e il comitato centrale del Sindacato nazionale scuola media nella sua seduta del 20 marzo 1955, si era pronunciato unanimemente favorevole.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(13189) « LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di dover accogliere le legittime istanze avanzate dagli idonei del concorso magistrale ordinario in via di espletamento, prorogando il termine di presentazione delle domande al concorso speciale per maestri in soprannumero, oppure consen-

tendo loro di partecipare con riserva a tale concorso.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13190) « CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e il ministro dell'industria e commercio, per conoscere se non ritengano giusto e necessario intervenire con sovvenzioni o con altre provvidenze finanziarie a favore dei proprietari di forni artigiani (a legna), per la trasformazione in forni a elettricità, a vapore, ecc., in quanto molti di essi si trovano nella impossibilità di sopportare l'ingente onere.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(13191) « CAPALOZZA, MASSOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se risulta vero che i 60 milioni di lire stanziati dall'Ente risi a composizione della vertenza sindacale dei tagliariso per l'assistenza generale alla categoria, siano invece stati destinati a forme assistenziali per le quali deve provvedere normalmente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altri enti, tra i quali l'Ente risi stesso.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(13192) « BALTARO, ORTONA, LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è informato che l'attuale numero dei portalettere nel comune di Corato (Bari) si dimostra insufficiente per la distribuzione della posta;

e se ritiene di poter migliorare la sede dell'ufficio postale del predetto comune, assolutamente insufficiente alle necessità quotidiane dei cittadini.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13193) « DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga giusto e umano far revocare l'ordine di soggio comunicato a venti famiglie abitanti nelle case economiche di viale Zara, 131 e di via Laurana, 2 e 6 (Milano) e ciò in considerazione del fatto che dette famiglie risiedono negli alloggi loro a suo tempo affittati da oltre 20 anni e che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

esse per le loro condizioni economiche non sono in grado di procurarsi un'abitazione al mercato libero.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13194)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali sono gli ostacoli che ancora trova l'espletamento della pratica dell'infortunato civile per fatti di guerra Camera Giuseppe di Luigi, abitante a Tagliolo (Alessandria). Al Camera, gravemente ferito da un ordigno bellico nel 1945, la causa di servizio è stata riconosciuta dalla Corte dei conti che ha accolto il ricorso nel dicembre 1954. La pratica è poi tornata al servizio dirette, infortunati civili di guerra.

« L'interessato è in ristrettezze economiche molto gravi ed ha a carico la moglie e i figli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13195)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende dare incarico all'A.N.A.S. perché questa provveda con opportuni lavori e con adeguati segnali indicatori, così come è stato eseguito nei vari incroci con il grande raccordo anulare delle strade consolari intorno a Roma, a rendere meno pericolosi e l'incrocio tra la strada nazionale Appia e la via Latina-Latina scalo e l'incrocio tra la strada nazionale Pontina e la via Cisterna-Nettuno.

« L'interrogante fa presente come tali incroci sono particolarmente pericolosi e come con frequenza quasi quotidiana vi si verificano incidenti spesso mortali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13196)

« CERVONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere — con riferimento alle istanze presentate dalla civica amministrazione di Paola (Cosenza) — se non credano intervenire perché detta popolosa cittadina ottenga la costruzione degli edifici scolastici, dei quali ha bisogno, ed il completamento di quelli in corso di costruzione.

« Mancano del tutto gli edifici scolastici del centro abitato, nonché delle seguenti frazioni rurali: rioni Zio Petruzzo, San Salvatore, Baracche, San Francesco, Fosse del Rango, Piano Torre, Madonna delle Grazie, Petraro, Sotterra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13197)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda intervenire per la risoluzione dell'angoscioso problema delle case malsane in Paola (Cosenza), e per l'accoglimento delle istanze in argomento presentate da quella civica amministrazione.

« In fetidi e malsani rioni (Rupa, Santa Caterina, Macchia, Fontana Vecchia, Rocchetta e parte della Marina) vivono oltre 810 nuclei familiari in condizioni assolutamente inumane ed incivili, in catapecchie formate in gran parte da ruderi, grotte ed antri, dove le condizioni di esistenza sono realmente drammatiche ed intollerabili.

« L'interrogante chiede che siano fatti gli accertamenti del caso e che sia provveduto sulle istanze, già presentate, con priorità, attesa la gravità della situazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13198)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere quando saranno stanziati dalla Cassa del Mezzogiorno i 200 milioni circa necessari per la bonifica del Canale Galina, in agro di Mesagne e di Brindisi, lavori i cui progetti sono stati approvati dal Genio civile di Brindisi dal 29 settembre 1953 e trasmessi alla Cassa del Mezzogiorno sin dal 10 dicembre 1953, in modo da appaltare ed iniziare i lavori, allo scopo, oltretutto, di alleviare la disoccupazione in continuo aumento in questi comuni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13199)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se è informato che le automotrici « diretti » (una copia) da Cerignola delle ore 7,17 per Foggia partono « sistematicamente » in ritardo.

« In conseguenza, anziché arrivare a Foggia alle ore 7,50, giungono a destinazione sempre dopo le otto: e ciò non consente a numerosi impiegati di trovarsi in tempo in ufficio per la firma di presenza; e a numerosi studenti di entrare in orario all'inizio della prima ora di lezione.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intende adottare per eliminare l'inconveniente lamentato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13200)

« DE CAPUA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se esiste la possibilità di fare ottenere, a quei cittadini italiani che si trovavano in Francia anteriormente al 1940 e che obbedirono all'invito del Governo italiano di rientrare in patria, il cambio in valuta corrente delle banconote francesi che essi possedevano al rientro in Italia e che versarono presso istituti bancari autorizzati e segnalati dal Governo stesso con l'assicurazione che i depositanti ne avrebbero ottenuta la restituzione.

« Trattandosi, certamente quasi totalmente, di piccolissimi risparmiatori, e dato che le banconote in parola — che trovansi tuttora presso gli istituti bancari cui furono depositate — hanno cessato di aver corso legale in Francia dal 30 giugno 1945, l'interrogante si permette, comunque, di chiedere un provvedimento a favore dei danneggiati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13201) « BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare i lavori del comitato previsto dalla legge sulla cinematografia ai fini dell'assegnazione dei premi governativi ai film italiani.

« Come risulterà, infatti, all'onorevole Presidente del Consiglio, circa un centinaio di film attendono da tempo di essere revisionati, con conseguente notevole danno alle società produttrici, specialmente a quelle di piccolo potenziale, alle quali tale inconcepibile ritardo, oltre a limitare la loro attività, è spesso motivo di grave dissesto economico.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13202) « BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritiene di dovere intervenire severamente contro il commissario di pubblica sicurezza di Noto (Siracusa), che, arbitrariamente, senza alcun giustificato motivo e violando apertamente non soltanto le norme costituzionali ma le stesse norme dettate dal testo unico fascista di pubblica sicurezza, faceva ricoprire, con un manifesto della democrazia cristiana che egli evidentemente aveva a disposizione, da un attacchino assistito da un agente di pubblica sicurezza, un manifesto del partito comunista italiano contro le armi atomiche, re-

golarmente autorizzato dalla questura di Siracusa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13203) « BUFARDECI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per sapere in base a quali disposizioni il questore di Brescia esiga illegittimamente il pagamento di una marca da bollo da lire 100 per ogni nulla osta di spedizione richiesto e rilasciato agli artigiani fabbricanti di fucili da caccia di Gardone V.T. che, in tal modo, vengono gravati ingiustamente di un nuovo onere non dovuto che, oltretutto, contribuisce a rendere più pesante e difficile la loro condizione.

« Gli interroganti chiedono se e quando i ministri interessati intendano intervenire per porre fine a questa pretesa illegittima e ingiustificata del questore di Brescia, ristabilendo l'osservanza piena della legge.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(13204) « NICOLETTO, GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se ai congiunti di un nostro caduto in Germania può essere concessa l'autorizzazione per recarsi colà, con un proprio automezzo, onde addivinare alla traslazione della salma in Italia.

« L'interrogante precisa che la salma trovasi nel cimitero di Fraureuth in Kirche (Germania orientale).

« Nel caso in cui l'autorizzazione in oggetto possa essere concessa, l'interrogante prega di far conoscere le disposizioni che i congiunti del caduto dovrebbero osservare onde evitare spiacevoli contrattempi.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13205) « BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non creda opportuno e necessario di mettere in condizione di funzionare il Villaggio magico dell'isola di Caprera.

« Si vorrebbe subordinare la concessione del nulla osta per detta istituzione all'impianto del servizio idrico ed elettrico da compiersi da parte del comune di La Maddalena. Detto comune non è però in condizioni di poter provvedere direttamente perché non è provvisto di autobotte e non ha alcuna linea elettrica né a Caprera né nelle zone di levante. Il problema però potrebbe essere facil-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

mente risolto con l'aiuto della Marisardegna. Infatti l'acqua potabile, pur venendo erogata dall'acquedotto del comune, dovrebbe essere prelevata per l'uso del Villaggio magico dal bacino della marina militare di Caprera, che sola ne ha i mezzi. Inoltre, in prossimità della zona in cui dovrebbe sorgere il villaggio, esiste una cabina di trasformazione elettrica della marina militare dalla quale il comune di La Maddalena potrebbe realizzare la linea occorrente, qualora in tal senso vengano emanate disposizioni dall'autorità centrale.

« Tenuto conto del nobile fine che la istituzione si propone e del beneficio che, di riflesso, ne verrebbe a La Maddalena, si confida nell'alta comprensione del ministro ad evitare che la concessione già fatta vada a cader nel nulla.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13206) « BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene di dover procedere celermente all'espletamento della pratica, già da anni giacente presso i competenti uffici del Ministero, per la istituzione di un istituto magistrato statale nel comune di Giarre, importante centro della provincia di Catania. In subordinata se non crede opportuno procedere alla statizzazione dell'istituto magistrato esistente, in atto solamente autorizzato, con evidente pregiudizio e aggravio di spese per i molti studenti che lo frequentano. Questo in considerazione del fatto che detto istituto attualmente non si può dire che dia tutte le garanzie necessarie per la serietà degli studi ricevendo, ciò non di meno, notevoli contributi dall'amministrazione comunale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13207) « BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza dell'allarmante stato in cui versa l'edificio scolastico di Scordia, in provincia di Catania.

« Prima delle vacanze di Pasqua, dal soffitto di una delle aule del piccolo e pericolante stabile si staccò, fortunatamente senza danno per le persone, un pezzo di intonaco. Tale situazione fu fatta allora presente dal direttore didattico agli uffici del Genio civile. Le cose però sono rimaste come prima. Il giorno 18 aprile 1955 altro intonaco, questa

volta insieme a mattoni, è caduto con grave pericolo per la incolumità degli scolari che la frequentano. In diverse aule dell'edificio i soffitti e i muri presentano crepe e spaccature e i pavimenti del primo piano avvallamenti. Si chiede quali misure urgenti l'onorevole ministro intenda disporre onde evitare eventuali sciagure.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13208) « BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposti i cittadini del comune di Giarre (Catania), per la deficiente disponibilità di acqua dovuta alla inadeguatezza della rete idrica interna, vecchia di almeno un secolo.

« Si chiede, in particolare, quali motivi hanno osteggiato la costruzione della nuova rete di condutture i cui progetti furono depositati all'ufficio tecnico comunale fin dal 1946 e per cui furono già stanziati 100 milioni di lire.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13209) « BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno luogo in Isernia (Campobasso) gli espropri, che sono necessari per l'attuazione del piano di ricostruzione di detta città, approvato dal Ministero dei lavori pubblici, che con successivi deliberati (n. 107 del 28 novembre 1949 e n. 18 del 21 gennaio 1950) assunse gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13210) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza che con la costruzione della centrale elettrica « Bel Viso » della Falck, situata sul territorio del comune di Teglio, è venuta a mancare l'acqua per abbeverare le bestie e che tale situazione permane anche dopo che parte dell'acqua è stata restituita per fini irrigui con condutture in ferro greggio le quali si arrugginiscono, durante le giornaliere soste, dando così costantemente acqua inquinata. Viene così resa insufficiente l'unica fonte di acqua potabile, dato che la località raccoglie un gruppo notevole di cascine che ospitano fino a 50 famiglie con circa 150 capi di bestiame.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

« È stato chiesto alla Falck di costruire sulle tubazioni che portano l'acqua per l'irrigazione una bocca d'incendio, non essendoci più la possibilità di servirsi di quei pozzi naturali esistenti nel fiume ora scomparso con la costruzione della centrale. La Falck ha rifiutato di eseguire tale lavoro.

« Con la costruzione di detta centrale è scomparsa l'unica strada praticabile per il bestiame che congiunge alle contrade di Corona, Moè, Lucio con grave danno per i contadini.

« Si chiede quindi che le richieste delle 15 famiglie permanenti e delle 50 saltuarie vengano esaudite e si imponga alla Falck di rendere utilizzabile l'acqua per il bestiame, di ridare tranquillità agli abitanti in caso di eventuali incendi trattandosi di località isolata, e di ricostruire quella strada che già esisteva prima della centrale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13211) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritiene opportuno predisporre urgenti misure onde provvedere l'ufficio postale di Floridia, in provincia di Siracusa, di una sede decorosa e capace di soddisfare le esigenze dei cittadini di quel comune. L'attuale sede del suddetto ufficio è costituita da una sola stanza che, per le sue condizioni di abitabilità, suona continua offesa e mortificazione per l'ufficio stesso, per gli impiegati, nonché per i cittadini che vi accedono per il disbrigo dei vari affari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13212) « BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, a proposito dello sfruttamento del giacimento melanifero sito in tenimento del comune di Rivisondoli (Aquila).

« Premesso che la S.A.M.E.T. fin dal 1939 ebbe in concessione lo sfruttamento del giacimento melanifero sito nel comune di Rivisondoli, sfruttamento eseguito con notevole successo — anche se con mezzi ed attrezzatura inadeguata — fino al 1943, epoca in cui venne sospeso a seguito delle devastazioni tedesche; e considerato che nel 1954 detta concessione venne rinnovata alla stessa S.A.M.E.T., la quale però non ha ripreso alcuna attività, l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti il ministro intende adottare per assicurare lo sfruttamento di questa impor-

tante ricchezza del sottosuolo abruzzese, nell'interesse dell'economia nazionale e di quella locale che è particolarmente depressa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13213) « CORBI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per garantire una rappresentanza agli artigiani fabbricanti di fucili da caccia di Gardone Val Trompia nel consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova delle armi, giusta la loro normale democratica richiesta, fatta pervenire al ministro in data 13 gennaio 1953 e rimasta finora inspiegabilmente inevasa.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(13214) « NICOLETTO, GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere in base a quale precisa disposizione di legge la sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) ha ritenuto di dover negare a Parisi Concetta di Giovannantonio, lavoratrice agricola di Trivento (Campobasso), la indennità di maternità, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, non riuscendo la stessa, né l'interrogante, a comprendere come mai non si sia ritenuto e non si ritenga di corrispondere solo perché l'ufficiale sanitario avrebbe indicato in un suo certificato del 13 agosto 1954 quale presunta data del parto il 6 settembre 1954, mentre il parto avrebbe avuto poi in realtà luogo il 29 settembre.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13215) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quando potrà essere istituito in San Biase (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giovi ai numerosi disoccupati locali, consenta la costruzione dell'importante strada forestale « Maccavilla ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13216) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che presso la ditta Martinelli di Paderno d'Adda viene

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

fatto divieto agli operai dei turni a squadre (ore 8 di lavoro), di mangiare durante le ore di lavoro. L'inumano trattamento viene spinto fino a perquisire i lavoratori affinché non portino nei reparti pacchetti o involti contenenti vivande.

« Se non crede il ministro che tale trattamento oltre ad essere inumano comporti motivi per denuncia alle autorità competenti, e per conoscere quali misure si intende prendere.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13217) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che nello stabilimento I.M.E.C. di Paderno d'Adda alle operaie è proibito di recarsi a bere e viene, ad ora fissa, fatto girare per i reparti un secchio d'acqua ove ogni lavoratrice deve attingere e dissetarsi con un unico bicchiere.

« Per conoscere se intende intervenire onde far cessare tale situazione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13218) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che alla Textor di Beverate (Como) le assunzioni avvengono solo tramite il parroco del paese e che le lavoratrici non appena assunte hanno l'obbligo di ritirare la tessera della C.I.S.L. perché in caso contrario viene revocata l'assunzione.

« Se è a sua conoscenza che sulla busta paga di quelle operaie che non sono iscritte alla C.I.S.L. è apposto un timbro rosso per distinguerle dalle altre.

« Se non crede il ministro che in questo vi sia una chiara violazione della legge sul collocamento e dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

« Per chiedere, infine, quali siano i provvedimenti che si intendono adottare perché tale situazione abbia termine.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13219) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla esclusione a Napoli dalla assegnazione dell'I.N.A.-Casa dei dipendenti del Ministero difesa;

sulla inclusione al contrario di quelli di Torre del Greco (Napoli);

sulla necessità di un trattamento uniforme che escluda ogni parzialità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13220) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla situazione del Consorzio canapa di Frattamaggiore e sul licenziamento delle maestranze;

sulla occupazione operaia e sulla necessità di un intervento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13221) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere i motivi che lo hanno consigliato ad escludere dal comitato consultivo per l'artigianato, da lui costituito con il compito di studiare i problemi relativi all'esportazione dei prodotti della categoria, il rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato che, di fatto, rappresenta, come certamente risulterà anche al ministro, una notevole parte degli artigiani italiani interessati ai problemi dell'esportazione.

« L'interrogante, nel denunciare l'ingiustificata esclusione che priva una grande parte degli artigiani di una propria diretta rappresentanza in seno a questo importante organismo, chiede al ministro se non crede opportuno dare una maggiore completezza rappresentativa al comitato in parola, chiamando a farne parte un rappresentante designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13222) « GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, sulla imposizione di un commissario (naturalmente della Democrazia cristiana) al gruppo battellieri di Capri: sulla necessità di rispettare la volontà espressa in regolare votazione dagli associati; sul riconoscimento della impossibilità di imporre — a norma delle leggi vigenti — un commissario.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13223) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sulla violazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 APRILE 1955

dei contratti di lavoro da parte della ditta De Martino che esegue lavori — per la Cassa del Mezzogiorno — in via Cavallegeri Aosta a Napoli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13224) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per chiedere se sono stati allestiti i progetti per la costruzione di case popolari per la utilizzazione dei fondi destinati alla legge speciale per Napoli e quando si passerà alla esecuzione del programma.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13225) « RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, se non ritiene di dovere predisporre una inchiesta per accertare la morte di sette bambini (tutti dagli otto ai diciotto mesi) avvenuta in un breve periodo di tempo nel comune di Ramacca, provincia di Catania.

« Pare che l'avvelenamento sia dovuto al cloro, fatto mettere nella vasca di raccolta dell'acqua potabile per la disinfezione della stessa, dal medico comunale, a causa dei pericoli quotidiani di inquinamento derivanti dal pessimo stato in cui si trova la rete idrica interna, vecchia di settanta anni circa.

« Si chiede infine quali misure, d'accordo con i competenti ministeri, si intendano predisporre per evitare per l'avvenire simili mortali sciagure.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13226) « BUFARDECI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se risulta loro che, a seguito della deliberazione, in data 19 gennaio 1955, dell'amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova (Udine), con cui fu provveduto alla dimissione del primario medico per esperimento negativo del biennio, a sensi dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, l'ordine ed il sindacato provinciale dei medici di Udine, essendo stato respinto un ricorso del dimissionato alla G.P.A., hanno iniziato, a titolo di rappresaglia, una campagna intesa a far dirottare i malati del circolo ospitaliero di Palmanova ad altri ospedali, e perfino a far curare a do-

micilio i malati che si rifiutassero di aderire a detto invito, provocando, con tale azione, all'ospedale di Palmanova la riduzione delle presenze da 174, del 19 febbraio, a 80, del 22 marzo, e di conseguenza un danno economico e morale gravissimo.

« Ed in caso affermativo, per sapere se non ritengano inammissibile che contro un atto legittimo di un ente morale di pubblica assistenza sia opposto l'intervento di una associazione sindacale, o peggio ancora di un ordine professionale, sul piano del sabotaggio e della rappresaglia, mentre, per altro, all'interessato sono aperte le vie legali del ricorso alle autorità amministrative e giudiziarie.

« Per sapere, infine, quali misure intendano adottare per far cessare immediatamente, ove esista, l'illegittimo e dannoso sopra indicato comportamento del sindacato e dell'ordine provinciale dei medici di Udine, comportamento che riveste particolare gravità per quanto attiene a quest'ultimo, date la natura e le finalità pubblicistiche del medesimo.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(13227) « SCHIRATTI, BERZANTI, DRIUSSI, BIASUTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per sapere se approva il comportamento del prefetto di Parma signor dottor Spasiano, il quale, in aperta violazione delle norme costituzionali, specialmente degli articoli 3 e 17 della nostra Costituzione repubblicana, procede contro la libertà dei cittadini e con ogni sorta di pretesti perseguita con ingiuste discriminazioni e con illegalismi i cittadini e le organizzazioni di sinistra. Soprattutto tra l'altro è da lamentare la proibizione persistente di pubblici comizi all'aperto con il pretesto generico di tutela « dell'ordine pubblico ».

(313) « GORRERI, BIGI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11,30 e 16.

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

CECCHERINI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore Puchoz (1570).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (*Urgenza*) (805) — *Relatori:* Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, per la maggioranza, Angioy, di minoranza.

4. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcerciz e di interrogazioni.*

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino (1012) — *Relatore:* Sedati;

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento

alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna (1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-1954) (1041)

Relatori: Vicentini, per la maggioranza; Assennato, di minoranza;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori:* Sangalli, per la maggioranza; Goranica, di minoranza;

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (903) — *Relatore:* Diecidue.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore:* Segni.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI